

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
Sig. ATHANASIOS RANTOS
presentato il 15 dicembre 2022 (1)

Causa C - 333 /21

Società della Superleague Europea SL
contro
Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA),
Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (FIFA),
in presenza di
A22 Gestione Sportiva SL,
Liga Nacional de Fútbol Profesional,
Real Federacion Española de Fútbol

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n.º 17 de Madrid (Tribunale commerciale di Madrid, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Articoli 101 e 102 TFUE — Abuso di posizione dominante — Articoli 45, 49, 56 e 63 TFUE — European Super League (ESL) — Prima competizione europea al di fuori dell'UEFA — Diniego di riconoscimento dell'ESL da parte dell'UEFA e FIFA – Autorizzazione preventiva che consente a un ente terzo di organizzare una nuova competizione – Minaccia di sanzioni nei confronti di società e calciatori che partecipano alla nuova competizione – Diritti derivati dalle competizioni e loro commercializzazione»

I.Introduzione _

1. “Vedremo subito il significato della presente causa. La risposta alla questione della compatibilità del sistema di trasferimento e delle clausole sulla nazionalità con il diritto comunitario avrà un impatto decisivo sul futuro del calcio professionistico nella Comunità. ”. Sono state queste le prime parole dell'avvocato generale Lenz

nelle osservazioni preliminari alle sue conclusioni nella causa che ha dato origine alla sentenza Bosman, che ha scosso il mondo del calcio (2).

2. Quasi trent'anni dopo, una domanda di pronuncia pregiudiziale, questa volta dalla Spagna, solleva interrogativi sull'esistenza stessa della struttura organizzativa del calcio moderno. La presente causa è stata innescata dal progetto di creazione della European Super League (di seguito "ESL"), nuova competizione calcistica europea, che è stata oggetto di un'intensa copertura mediatica che ha suscitato reazioni e commenti appassionati da parte di tifosi "comuni" oltre che dalle massime autorità politiche a livello nazionale ed europeo (3). Nel caso di specie, il futuro del calcio europeo dipenderà dalle risposte che la Corte darà a questioni principalmente legate al diritto della concorrenza e, in subordine, alle libertà fondamentali.

3. Questa richiesta è stata presentata dal Juzgado de lo Mercantil n.º 17 de Madrid (Tribunale commerciale di Madrid, Spagna) nell'ambito di una controversia tra la Fédération internationale de football association (FIFA) e l'Union des European Football Associations (UEFA) alla European SuperLeague Company SL (di seguito "ESLC"), società che ha lo scopo di organizzare e commercializzare una nuova competizione calcistica europea, alternativa o concorrente a quelle finora organizzate e commercializzate da queste due federazioni, in merito a dichiarazioni pubbliche di La FIFA e la UEFA hanno mostrato il loro rifiuto di autorizzare questa nuova competizione e l'avvertimento che qualsiasi giocatore o club che vi prendesse parte sarebbe stato espulso dalle competizioni organizzate dalla FIFA e dalla UEFA.

II. Il quadro giuridico

A. I regolamenti adottati dalla FIFA

4. Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto della FIFA:

"1. Le federazioni affiliate appartenenti allo stesso continente sono raggruppate nelle seguenti confederazioni riconosciute dalla FIFA:

[...]

c) Unione delle [a]associazioni [e]uropee di [f]ootball – UEFA

[...]

2. La FIFA può, in via eccezionale, autorizzare una confederazione ad accettare come membro un'associazione geograficamente appartenente ad un altro continente e non affiliata alla confederazione di questo continente. È richiesto il parere della confederazione geograficamente interessata.

3. Ciascuna confederazione ha i seguenti diritti e doveri:

a) rispettare e far rispettare [gli statuti], i regolamenti e le decisioni della FIFA;

b) cooperare strettamente con la FIFA in tutti i settori relativi al raggiungimento dello scopo di cui all'articolo 2 e all'organizzazione delle competizioni internazionali;

c) organizzare proprie competizioni interclub, secondo il calendario internazionale;

d) organizzare tutte le sue competizioni internazionali secondo il calendario internazionale;

e) assicurare che nessuna lega internazionale o altro raggruppamento simile di club o leghe venga formato senza il suo consenso e quello della FIFA;

f) concedere, su richiesta della FIFA, alle associazioni non ancora ammesse, lo status di membro provvisorio dando loro il diritto di partecipare a competizioni e conferenze;

[...]

j) autorizzare, in via eccezionale e con l'accordo della FIFA, un'associazione affiliata ad un'altra confederazione (o club affiliati a detta associazione) a partecipare alle competizioni da essa organizzate;

k) prendere, di comune accordo con la FIFA, tutte le misure necessarie per lo sviluppo del calcio nel continente interessato, come programmi di sviluppo, organizzazione di corsi, conferenze, ecc. ;

[...] »

5. L'articolo 67, paragrafo 1, di tali statuti recita:

“La FIFA, le sue associazioni affiliate e le confederazioni sono i titolari originari – senza limitazioni di contenuto, tempo, luogo o legge – di tutti i diritti che possono derivare da competizioni e altri eventi sotto le loro rispettive giurisdizioni [...]»

6. L'articolo 68, paragrafo 1, di tale statuto dispone:

"La FIFA, le federazioni affiliate e le confederazioni sono le uniche competenti ad autorizzare la trasmissione di partite ed eventi sotto la loro giurisdizione sui media, in particolare audiovisivi, e ciò senza restrizioni di luogo, contenuto, data, tecnica o legge. . »

7. L'articolo 71 del medesimo statuto prevede:

“1. Il Consiglio è competente a emanare tutti i regolamenti relativi all'organizzazione di competizioni e incontri internazionali che coinvolgono rappresentative, leghe, società e/o squadre improvvisate. Nessuna partita o competizione può aver luogo senza la preventiva autorizzazione della FIFA, delle confederazioni e/o della federazione membro interessata. Le modalità sono disciplinate dal [r]regolamento per le partite internazionali.

2. Il Consiglio può emanare disposizioni relative a tali incontri e competizioni.
3. Il Consiglio determina i criteri per l'autorizzazione di situazioni particolari non previste dal [r]regolamento delle gare internazionali.
4. Fatta eccezione per l'autorizzazione alla giurisdizione prevista dal [regolamento] per gli incontri internazionali, la FIFA può prendere una decisione definitiva sull'autorizzazione di qualsiasi incontro internazionale o competizione internazionale. »

8. L'articolo 72 dello Statuto della FIFA recita come segue:

"1. Qualsiasi giocatore o squadra affiliato a un'associazione affiliata o a un membro di una confederazione ammesso a titolo provvisorio non può giocare una partita o avere alcun contatto sportivo con un altro giocatore o squadra non affiliato a un'associazione affiliata o a un membro di la confederazione confederazione ammessa in via provvisoria, senza il consenso della FIFA.

2. Le Federazioni Membro ei loro club non possono giocare sul territorio di un'altra Federazione Membro senza il permesso di tale Federazione Membro. »

9. L'articolo 73 del presente statuto vieta alle associazioni, leghe o club appartenenti a un'associazione membro di affiliarsi ad un'altra associazione membro o di partecipare a competizioni sul territorio di quest'ultima, salvo circostanze eccezionali con l'espressa approvazione della FIFA e della confederazione (s) interessato.

B. Regolamenti adottati dalla UEFA

10. Analogamente allo statuto della FIFA, gli articoli da 49 a 51 dello statuto dell'UEFA le conferiscono il monopolio dell'organizzazione di competizioni internazionali in Europa e la facoltà di vietare l'organizzazione di tali competizioni senza la sua previa autorizzazione. In particolare, tali articoli sono formulati come segue:

“Articolo 49 – Concorsi

1. Solo la UEFA decide in merito all'organizzazione e alla cancellazione delle competizioni internazionali in Europa a cui prendono parte le federazioni e/o i loro club. Le competizioni FIFA non sono interessate da questa disposizione.

[...]

3. Le partite, le competizioni o i tornei internazionali non organizzati dalla UEFA ma giocati sul territorio della UEFA richiedono l'autorizzazione preventiva della FIFA e/o della UEFA e/o delle relative federazioni affiliate, in conformità con il Regolamento delle partite internazionali della FIFA e le disposizioni di attuazione aggiuntive adottato dal Comitato Esecutivo UEFA.

Articolo 50 – Regolamento dei concorsi

1. Il Comitato Esecutivo emana regolamenti che stabiliscono le condizioni di partecipazione e l'organizzazione delle competizioni UEFA. Questi regolamenti devono prevedere un processo di offerta chiaro e trasparente per tutte le competizioni UEFA, incluse le finali.

[...]

2. Le associazioni e i loro circoli si impegnano con la loro iscrizione a rispettare gli statuti, i regolamenti e le altre decisioni degli organi competenti.

3. L'ammissione a una competizione UEFA può essere rifiutata con effetto immediato a qualsiasi associazione o società direttamente o indirettamente coinvolta in qualsiasi attività suscettibile di influenzare illegittimamente l'esito di una partita a livello nazionale o internazionale, fatti salvi eventuali provvedimenti disciplinari.

Articolo 51 – Rapporti vietati

1. Raggruppamenti o alleanze tra federazioni affiliate alla UEFA o tra leghe o club direttamente o indirettamente affiliati a diverse federazioni affiliate alla UEFA non possono essere formati senza l'autorizzazione della UEFA.

2. I membri della UEFA o le loro leghe e club affiliati non possono giocare o organizzare partite al di fuori del proprio territorio senza l'autorizzazione delle federazioni affiliate. »

III. Controversia principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

11. La FIFA, ente di diritto privato svizzero, è l'organo esecutivo mondiale del calcio il cui scopo principale è promuovere il calcio e organizzarne le competizioni internazionali. Composto da federazioni nazionali, riconosce anche l'esistenza di confederazioni calcistiche regionali – compresa la UEFA – che non sono, tuttavia, membri della FIFA. Le società calcistiche professionistiche sono, dal canto loro, membri indiretti della FIFA, in quanto possono essere soggette a provvedimenti disciplinari pronunciati da quest'ultima. Federazioni, confederazioni e club sono soggetti al rispetto dei regolamenti adottati dalla FIFA.

12. La UEFA è anche un'entità di diritto privato svizzero che è l'organo di governo del calcio a livello europeo. I suoi compiti principali sono monitorare e controllare lo sviluppo del calcio, in tutte le sue forme, su scala europea. I campionati nazionali e i club europei sono membri indiretti della UEFA, che organizza le competizioni internazionali di questi club e delle squadre nazionali.

13. Ai sensi dei rispettivi statuti, la FIFA e la UEFA detengono il monopolio dell'autorizzazione e dell'organizzazione delle competizioni internazionali di calcio professionistico in Europa.

14. L'ESLC è una società di diritto spagnolo il cui progetto è quello di organizzare la prima competizione calcistica europea annuale indipendente dall'UEFA, denominata ESL. Gli azionisti di questa società sono prestigiosi club di calcio europei. Il suo modello di gestione si basa su un sistema di partecipazione "semiaperto" che riunisce, da un lato, da dodici a quindici società di calcio professionistiche con lo status di membri permanenti e, dall'altro, un numero da definire di calcio professionistico selezionato secondo un determinato iter e con lo status di "società qualificate".

15. Tra le condizioni sospensive cui è subordinato il presente progetto vi è il riconoscimento dell'ESL da parte della FIFA e/o della UEFA come nuova competizione compatibile con i loro statuti o, in alternativa, la tutela giuridica concessa dai tribunali e/o dagli organi amministrativi a consentire ai club fondatori di partecipare all'ESL mantenendo la partecipazione ai rispettivi campionati nazionali, competizioni e tornei.

16. A seguito dell'annuncio della creazione dell'ESL, il 21 gennaio 2021 la FIFA e la UEFA hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per esprimere il loro rifiuto di riconoscere questa nuova entità e lanciare un avvertimento sul fatto che qualsiasi giocatore o club che partecipa a questa nuova competizione sarebbe espulso da quelli organizzati dalla FIFA e dalle sue confederazioni. In un altro comunicato stampa del 18 aprile 2021, questa dichiarazione è stata avallata dalla UEFA e da altre federazioni nazionali, ricordando la possibilità di adottare misure disciplinari nei confronti dei partecipanti ESL. Queste misure disciplinari implicherebbero, in particolare, l'esclusione dei club e dei giocatori che partecipano all'ESL da alcune importanti competizioni europee e mondiali.

17. Sequestrato dall'ESLC, che ritiene che il comportamento della FIFA e della UEFA debba essere qualificato come "anticoncorrenziale" e incompatibile con gli articoli 101 e 102 TFUE, il Juzgado de lo Mercantil n.º 17 Madrid (Tribunale commerciale di Madrid), il rimettente, successivamente, in data 19 e 20 aprile 2021, ha dichiarato ricevibile il proprio ricorso e ha quindi disposto, senza contraddittorio, un insieme di provvedimenti cautelari. Lo scopo di tali misure era, in sostanza, impedire qualsiasi comportamento da parte della FIFA o della UEFA volto a impedire o ostacolare la preparazione e l'attuazione dell'ESL nonché la partecipazione di club e giocatori, in particolare, mediante misure disciplinari o sanzioni di esclusione dalle competizioni organizzate dalla UEFA e dalla FIFA.

18. A sostegno della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio, dopo aver definito le attività economiche ed i mercati materiali e geografici interessati – vale a dire, da un lato, l'organizzazione e la commercializzazione delle competizioni calcistiche internazionali in Europa e, dall'altro, dall'altro, lo

sfruttamento dei diversi diritti sportivi ad esso connessi – considerato che FIFA e UEFA detengono su ciascuno di tali mercati una posizione di monopolio o, quantomeno, di posizione dominante. In tale contesto, tale giudice nutre dubbi sulla conformità al diritto dell'Unione di talune disposizioni statutarie della FIFA e dell'UEFA nonché sulle minacce di sanzioni o ammonimenti emessi da tali federazioni con riguardo, in primo luogo,

19. In tali circostanze, il Juzgado de lo Mercantil n.º 17 de Madrid (Tribunale commerciale di Madrid) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

“1) Se l'articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso vieti l'abuso di posizione dominante consistente, per la FIFA e l'UEFA, nello stabilire nei loro statuti (in particolare negli articoli 22 e da 71 a 73 dello Statuto FIFA e negli articoli 49 e 51 degli Statuti UEFA, nonché in qualsiasi articolo con contenuto simile degli statuti delle federazioni affiliate e delle leghe nazionali) che la creazione da parte di terzi di una nuova competizione paneuropea per club, come [l'ESL], è soggetta alla preventiva autorizzazione di tali organismi, che hanno assunto la competenza esclusiva per organizzare o autorizzare competizioni internazionali per club in Europa, tenuto conto, in particolare, dell'assenza di una procedura retta da criteri oggettivi, trasparente e non discriminatorio e il potenziale conflitto di interessi da parte di FIFA e UEFA?

2) Se l'articolo 101 TFUE dovesse essere interpretato nel senso che vieta alla FIFA e all'UEFA di stabilire nei propri statuti (in particolare negli articoli 22 e da 71 a 73 dello Statuto FIFA e negli articoli 49 e 51 dello Statuto UEFA, nonché eventuali articoli di contenuto simile negli statuti delle federazioni affiliate e delle leghe nazionali) che la creazione da parte di un terzo di una nuova competizione paneuropea per club, come [l'ESL], richiede la preventiva autorizzazione di tali organismi, che hanno assunto l'esclusiva competenza ad organizzare o autorizzare competizioni internazionali per club in Europa, tenuto conto, in particolare, dell'assenza di una procedura retta da criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e del potenziale conflitto di interessi da parte di FIFA e UEFA?

3) Se gli [articoli 101 e 102 TFUE] dovessero essere interpretati nel senso che vietano alla FIFA, alla UEFA, alle loro federazioni affiliate o alle loro leghe nazionali di emettere minacce di sanzioni contro i club che partecipano a [l'ESL] o i loro giocatori, a causa del potenziale effetto deterrente di tali minacce? Le sanzioni di esclusione dalle competizioni o di divieto di partecipazione alle partite delle rappresentative che possono essere adottate senza basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sono contrarie agli [articoli 101 e 102 TFUE]?

4) Se [gli articoli 101 e 102 TFUE] debbano essere interpretati nel senso che ostano alle disposizioni degli articoli 67 e 68 dello Statuto della FIFA, nella misura in cui designano la UEFA e le federazioni nazionali membri della FIFA come "titolari originari [...] di tutti i diritti che possono derivare da competizioni sotto la loro giurisdizione", privando le società partecipanti a una competizione alternativa, nonché qualsiasi organizzatore di

tale competizione, dell'origine della proprietà di tali diritti e arrogandosi la competenza esclusiva per la loro commercializzazione?

eliminare la concorrenza potenziale sul mercato e limitare la scelta del consumatore? Tali restrizioni si fondano su una giustificazione obiettiva che consenta di ritenere che non vi sia abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE?

6) Qualora gli articoli 45, 49, 56 o 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una disposizione come quella contenuta negli statuti della FIFA e dell'UEFA (in particolare negli articoli 22 e da 71 a 73 degli statuti della FIFA e negli articoli 49 e 51 dello Statuto UEFA, nonché in qualsiasi articolo con contenuto simile degli statuti delle federazioni affiliate e delle leghe nazionali), che richiede a un operatore economico in uno Stato membro di ottenere l'autorizzazione preventiva da tali entità per istituire una competizione paneuropea per club come [l'ESL], costituisce una restrizione contraria a una delle libertà fondamentali che sanciscono? »

20. Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte, in qualità di parti nel procedimento principale, l'ESLC, l'A22 Sports Management SL (in prosieguo: l'«A22») (4), la FIFA, l'UEFA e la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) (5). Hanno inoltre presentato osservazioni scritte, su tutte o parte delle questioni pregiudiziali, i paesi spagnolo, ceco, danese, irlandese, francese, croato, italiano, lettone, lussemburghese, ungherese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, svedese e islandese oltre che dalla Commissione Europea. Osservazioni orali sono state formulate, nel corso dell'audizione tenutasi l'11 e 12 luglio 2022, da ESLC, A22, FIFA, UEFA, LNFP, Real Federación Española de Fútbol (RFEF) (6), dalle autorità spagnole, ceche, danesi, tedesche , estone, irlandese, greco, francese, croato, italiano, cipriota, lettone, ungherese, maltese, austriaco, polacco, portoghese, rumeno, sloveno, svedese e norvegese, nonché dalla Commissione.

IV. Analizzare

A. Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

21. Si deve rilevare che l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale è stata contestata sotto tre profili dall'UEFA e dalla LNFP, nonché, in tutto o in parte, da taluni interessati, vale a dire i governi irlandese, francese, ungherese, rumeno e slovacco.

22. In primo luogo, per quanto riguarda l'argomento basato sull'asserita natura ipotetica della controversia principale (7), appare utile ricordare che quest'ultima trae la sua fonte dall'opposizione, pubblicamente espressa da FIFA e UEFA, al progetto annunciato dall'ESLC. Il fatto che questo progetto fosse in divenire al momento del suo annuncio e che da allora abbia subito un arresto non cambia nulla in questa opposizione, che si basava su parte delle regole di queste due federazioni e la cui compatibilità con le regole di concorrenza è messa in discussione dal giudice del rinvio. Inoltre, non risulta che il CLEC abbia cessato di esistere o che abbia rinunciato all'azione all'origine della controversia principale. Conseguentemente,

l'esistenza e la persistenza del contenzioso sembrano permanere, nonché la rilevanza delle questioni di diritto economico ad esso annesse.

23. In secondo luogo, quanto al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale, che non risponde ai requisiti relativi al quadro normativo e fattuale in cui il giudice del rinvio si interroga sull'interpretazione del diritto dell'Unione (8), se tale domanda non affronta tutte le questioni di diritto sollevate dal rapporto tra l'esercizio dell'attività sportiva, la sua regolamentazione e il diritto economico dell'Unione, si deve rilevare che le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono presentate in dettaglio, argomentato e corroborato da puntuali richiami agli elementi fattuali e normativi che riteneva rilevanti. Il fatto che la detta richiesta contenga informazioni e valutazioni, la cui esattezza è contestata, non è, di per sé, tale da comportare l'inammissibilità totale o parziale di queste ultime.

24. In terzo ed ultimo luogo, la domanda di pronuncia pregiudiziale è viziata da irregolarità procedurali legate in particolare al carattere cautelare del procedimento e all'assenza di contraddittorio (9). Tuttavia, il fatto che la Corte sia adita nell'ambito di un procedimento di carattere cautelare o preventivo non implica l'inammissibilità di tale domanda, avendo il rimettente esposto le ragioni per le quali essa si è resa necessaria per consentirgli di pronunciare la sua sentenza e ha rispettato gli altri requisiti, sia formali che sostanziali, nella sua ordinanza di rinvio.

B. Osservazioni introduttive

25. Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi, in sostanza, sulla compatibilità con le regole di concorrenza e, incidentalmente, con le libertà economiche fondamentali garantite dal Trattato FUE, di un complesso di norme adottate dalla FIFA e dalla UEFA, in qualità di federazioni che amministrano tutti gli aspetti del calcio a livello mondiale ed europeo, e che riguardano l'organizzazione e la commercializzazione delle competizioni calcistiche in Europa.

26. Prima di procedere all'analisi delle questioni pregiudiziali, mi sembra utile soffermarsi sul rapporto tra sport e diritto dell'Unione.

1. *Sull'articolo 165 TFUE e sul "modello sportivo europeo"*

27. Sebbene lo sport non fosse inizialmente contemplato dai trattati istitutivi dell'Unione europea, la consacrazione della sua specificità e la sua inclusione nell'articolo 165 TFUE da parte del trattato di Lisbona ha segnato il culmine di un'evoluzione incoraggiata e promossa dalle istituzioni dell'Unione.

28. L'articolo 165 TFUE prende atto della notevole importanza sociale dell'attività sportiva nell'Unione (10), prevedendo non solo che «[l]'Unione contribuisce alla promozione delle problematiche europee dello sport, tenendo conto delle sue specificità, le sue strutture basate sul volontariato e la sua funzione sociale

ed educativa" (paragrafo 1), ma anche che gli obiettivi dell'azione dell'Unione mirano a "sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e la trasparenza nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi preposti allo sport , nonché tutelare l'integrità fisica e morale degli atleti" (comma 2).

29. Inoltre, la formulazione dell'articolo 165 TFUE ha cristallizzato le conclusioni di una serie di iniziative che erano state assunte dalle istituzioni dell'Unione, a partire dagli anni '90, a seguito delle sentenze pronunciate dalla Corte – e in particolare della sentenza Bosman (11) – nel contesto dell'istituzione di una politica sportiva europea. Pertanto, le prime basi per il riconoscimento della specificità dello sport sono state poste da una dichiarazione comune sullo sport allegata al trattato di Amsterdam (12), seguita dalla relazione della Commissione (13) che ha riconosciuto la specificità dello sport in particolare nell'ambito dell'applicazione del diritto della concorrenza (14). Sulla base di tale relazione, il Consiglio europeo di Nizza ha emesso una dichiarazione che segna un ulteriore passo verso il riconoscimento della specificità dello sport, richiedendo alla Comunità di tener conto delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport nella sua azione nell'ambito della varie disposizioni del trattato al fine di preservare il ruolo sociale dello sport (15). Questa iniziativa è stata seguita, nel 2007, dal Libro bianco sullo sport della Commissione (16), ultimo passo prima dell'inserimento dell'articolo 165 TFUE nel trattato di Lisbona nel 2009 .

30. Questo articolo 165 manifesta anche il riconoscimento “costituzionale” del “modello sportivo europeo”, caratterizzato da una serie di elementi che si applicano a diverse discipline sportive del continente europeo, compreso il calcio. Questo modello si basa, in primo luogo, su *una struttura piramidale* , con lo sport amatoriale alla base e lo sport professionistico al suo apice. In secondo luogo, tra i suoi principali obiettivi c'è quello di promuovere *le competizioni aperte* a tutti, accessibili a tutti grazie a un sistema trasparente dove promozioni e retrocessioni mantengano un equilibrio agonistico e privilegino il merito sportivo, che è anche un elemento essenziale di questo modello. Questo si basa, infine, su *un regime di solidarietà finanziaria* , che consente di redistribuire e reinvestire il reddito generato da eventi e attività d'élite ai livelli inferiori dello sport.

31. Le federazioni sportive svolgono un ruolo cruciale nell'ambito del “modello sportivo europeo”, in particolare dal punto di vista organizzativo, al fine di garantire il rispetto e l'applicazione uniforme delle norme che disciplinano le discipline sportive interessate. Tale ruolo è stato, peraltro, riconosciuto dalla Corte, la quale ha statuito che spetta alle federazioni sportive dettare le norme idonee all'organizzazione di una disciplina sportiva e che l'attribuzione di tale missione alle federazioni sportive è, in linea di principio, giustificato dal fatto che dispongono delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per svolgere tale compito (17). Organizzato storicamente secondo il principio del "luogo unico" (*Ein-Platz-Prinzip*), in virtù del quale le federazioni esercitano, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, un monopolio sulla governance e l'organizzazione dello sport, tale modello è oggi rimesso in discussione.

32. Va inoltre notato che il “modello sportivo europeo” non è statico. In effetti, le strutture sportive europee e le loro modalità di governance evolvono spesso sotto l'influenza di altri modelli stabiliti al di fuori del continente europeo. Sarebbe quindi difficile, data la diversità delle strutture sportive europee, definire in dettaglio un modello unico e unitario per l'organizzazione dello sport in Europa. Esistono altri modelli di governance degli sport individuali e di squadra che differiscono per alcuni aspetti, per le loro caratteristiche tecniche e per la loro organizzazione, dal modello su cui si basa attualmente il calcio europeo (18). Tuttavia, l'emergere di diversi modelli sportivi in Europa non può rimettere in discussione i principi richiamati dall'articolo 165 TFUE, né imporre intese reciproche volte a "uniformare" i diversi modelli che coesistono e, tanto meno, a eliminare le "strutture volontarie".

2. *Sulla contestazione del “modello sportivo europeo”*

33. Come rilevato al paragrafo 30 delle presenti conclusioni, il "modello sportivo europeo" si caratterizza in particolare per l'apertura delle sue competizioni, la cui partecipazione è basata sul "merito sportivo" attraverso un sistema di promozioni e retrocessioni. Si differenzia quindi dal modello nordamericano, che si basa principalmente su competizioni o campionati "chiusi", in cui la partecipazione di club che sono società in franchising è garantita, predeterminata e si basa su una quota di iscrizione pagata (19). Si potrebbe osservare che proprio in reazione agli altri modelli esistenti il legislatore dell'Unione ha deciso di inserire nel Trattato la nozione di "modello sportivo europeo" per distinguerlo nettamente da questi altri modelli e garantirne la tutela attraverso l'adozione dell'articolo 165 TFUE.

34. Se così non fosse, questo articolo non avrebbe senso. È ovvio che questo non è stato introdotto solo per tutelare lo sport dilettantistico. Infatti, nessuna garanzia istituzionale è richiesta, e in particolare a livello di Trattato FUE, per consentire a chiunque di praticare uno sport a titolo individuale o di creare associazioni sportive dilettantistiche. Questo articolo è stato inserito proprio perché lo sport è, allo stesso tempo, un ambito in cui si svolge un'importante attività economica. L'introduzione dell'articolo 165 TFUE mira quindi a mettere in luce la particolare natura sociale di questa attività economica che può giustificare una disparità di trattamento sotto certi aspetti. Va notato, in particolare,

35. L'articolo 165 TFUE non può, ovviamente, essere interpretato isolatamente, prescindendo dai requisiti di cui agli articoli 101 e 102 TFUE, che si applicano anche nel settore dello sport (in particolare quando le attività in questione hanno una dimensione economica). Lo stesso vale per l'applicazione delle disposizioni del diritto della concorrenza in questo settore. Tuttavia, l'applicazione delle disposizioni del Trattato FUE al settore dello sport non può essere limitata ai soli articoli 101 e 102 TFUE, potendo anche l'articolo 165 TFUE fungere da norma nell'interpretazione e nell'applicazione delle citate disposizioni sulla concorrenza. L'articolo 165 TFUE costituisce quindi nel suo settore una disposizione specifica rispetto alle disposizioni generali degli articoli 101 e 102 TFUE, applicabili a qualsiasi attività economica. Nessuna disposizione del Trattato FUE richiede, ab initio,

un'applicazione esclusiva o preponderante rispetto alle altre disposizioni, il loro rapporto essendo peraltro regolato dal principio di specialità. Inoltre, l'articolo 165 TFUE costituisce, per sua stessa natura, una disposizione "orizzontale", in quanto deve essere presa in considerazione nell'attuazione di altre politiche dell'Unione. Inoltre, conformemente all'articolo 7 TFUE, le varie politiche dell'Unione devono essere attuate in modo coerente, tenendo conto di tutti gli obiettivi che l'Unione cerca di tutelare. i loro rapporti essendo, peraltro, disciplinati dal principio di specialità. Inoltre, l'articolo 165 TFUE costituisce, per sua stessa natura, una disposizione "orizzontale", in quanto deve essere presa in considerazione nell'attuazione di altre politiche dell'Unione. Inoltre, conformemente all'articolo 7 TFUE, le varie politiche dell'Unione devono essere attuate in modo coerente, tenendo conto di tutti gli obiettivi che l'Unione cerca di tutelare. i loro rapporti essendo, peraltro, disciplinati dal principio di specialità. Inoltre, l'articolo 165 TFUE costituisce, per sua stessa natura, una disposizione "orizzontale", in quanto deve essere presa in considerazione nell'attuazione di altre politiche dell'Unione. Inoltre, conformemente all'articolo 7 TFUE, le varie politiche dell'Unione devono essere attuate in modo coerente, tenendo conto di tutti gli obiettivi che l'Unione cerca di tutelare.

36. A questo proposito, noto che l'influenza dei "modelli alternativi" menzionati al paragrafo 33 delle presenti conclusioni, nonché la liberalizzazione dell'economia sportiva, hanno portato a movimenti di contestazione del monopolio esercitato da alcune federazioni sportive europee, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e lo sfruttamento commerciale delle competizioni più redditizie. Dal punto di vista economico, questi movimenti "separatisti" - spesso avviati dai club affiliati a queste federazioni sportive - avevano come obiettivo principale quello di massimizzare le entrate finanziarie derivanti dallo sfruttamento commerciale di queste competizioni attraverso la modifica della struttura e dell'organizzazione modello di quest'ultima, che fino ad allora era stata posta sotto l'egida di queste federazioni. Per quanto riguarda il calcio europeo,20).

37. Da un punto di vista giuridico, le sfide al modello di governance delle federazioni sportive si sono spesso basate sul diritto della concorrenza. I principali oggetti di controversia dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza, alla Commissione e ai giudici nazionali sono stati quindi l'accorpamento da parte delle federazioni sportive del duplice ruolo di regolatore e di attore economico, la struttura monopolistica di talune organizzazioni di mercati delle competizioni sportive e la commercializzazione delle diritti connessi e il rifiuto di tali federazioni di consentire l'organizzazione di gare autonome e, quindi, di autorizzare l'ingresso di nuovi concorrenti sui mercati interessati.

38. È in tal senso che, nell'ambito della presente causa, la contestazione da parte dell'ESLC del modello organizzativo delle competizioni calcistiche e della loro commercializzazione da parte dell'UEFA e della FIFA si fondava, in via principale, sul diritto della concorrenza.

3. *Tenere conto della specificità dello sport e del " modello sportivo europeo " nel contesto dell'analisi competitiva*

39. Dalla giurisprudenza storica e costante della Corte risulta che lo sport, nonostante ne sia stata evidenziata la specificità, è disciplinato dal diritto dell'Unione e in particolare dalle disposizioni del Trattato relative al diritto economico dell'Unione, nella misura in cui costituisce un'attività economica (21).

40. Per quanto riguarda, in particolare, il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, la compatibilità delle norme emanate dalle federazioni sportive e il loro comportamento sul mercato non può essere valutata in astratto, senza tener conto di tutti gli elementi che fanno parte del contesto giuridico e fattuale in cui sono inseriti.

41. Infatti, le caratteristiche peculiari delle attività sportive le distinguono da altri settori economici. Lo sport è caratterizzato da un alto grado di interdipendenza, in quanto i club dipendono l'uno dall'altro per potersi organizzare ed evolvere nell'ambito delle competizioni sportive. Ne consegue che è necessario un certo grado di parità oltre che un certo equilibrio competitivo, caratteristiche che differenziano lo sport da altri settori, dove la concorrenza tra operatori economici porta in ultima analisi all'esclusione dal mercato delle imprese inefficienti.

42. Di conseguenza, sebbene le caratteristiche peculiari dello sport non possano essere invocate per escludere le attività sportive dall'ambito di applicazione dei Trattati UE e FUE, i riferimenti a tali caratteristiche specifiche e alla funzione sociale ed educativa dello sport, che figurano nell'articolo 165 TFUE, può essere rilevante ai fini, in particolare, dell'analisi, in ambito sportivo, dell'eventuale giustificazione obiettiva di restrizioni alla concorrenza o alle libertà fondamentali (22).

4. *Sugli obblighi imposti a una federazione sportiva che ha il potere di autorizzare e prevenire i conflitti di interesse*

43. In considerazione del ruolo tradizionalmente conferito alle federazioni sportive, esse sono esposte a un rischio di conflitto di interessi derivante dal fatto che, da un lato, hanno potere regolamentare e, dall'altro e allo stesso tempo, forniscono attività economica.

44. La questione di un potenziale conflitto di interessi derivante dal cumulo, da parte dell'UEFA e della FIFA, dell'esercizio di un'attività economica consistente nell'organizzazione e commercializzazione di competizioni e della titolarità di un potere regolamentare è espressamente disciplinata dalla prima e dalla seconda questione riferito. È opportuno, quindi, prima di procedere all'analisi delle disposizioni censurate in merito agli artt. 101 e 102 TFUE, fornire alcuni dettagli sugli obblighi che incombono alle federazioni sportive, quali UEFA e FIFA nell'esercizio dei loro poteri e sui provvedimenti che devono essere adottate per prevenire conflitti di interesse.

45. Al riguardo, la Corte, in due sentenze, una delle quali riguarda la disciplina di una disciplina sportiva e l'altra la disciplina di una libera professione, ha posto le basi di un quadro analitico "dedicato" alla questione dell'abbinamento, sotto lo stesso tetto, il potere regolatore da un lato e l'attività economica dall'altro.

46. Più specificamente, in primo luogo, nella sentenza MOTOE (23), la Corte ha dichiarato che, laddove la normativa attribuisca ad una persona giuridica che essa stessa organizza e sfrutta commercialmente concorsi il potere di designare le persone autorizzate ad organizzare tali concorsi e di stabilire le condizioni di organizzazione di tali concorsi, attribuisce a tale soggetto un diritto netto vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Tale diritto può quindi indurre l'impresa che lo detiene ad impedire l'accesso di altri operatori al mercato interessato. L'esercizio di tale funzione regolamentare dovrebbe pertanto essere soggetto a limiti, obblighi o controlli, al fine di evitare che la persona giuridica in questione possa falsare la concorrenza favorendo i concorsi che organizza o l'organizzazione cui partecipa. D'altro canto, 24).

47. Nel caso di specie, è pacifico che l'UEFA esercita una duplice funzione, da un lato regolamentare adottando norme relative al calcio professionistico e, dall'altro, economica organizzando competizioni sportive. Nella misura in cui tale federazione ha anche il potere di autorizzare gare organizzate da terzi, questa situazione può dar luogo a un conflitto di interessi, il che implica che essa sia soggetta a determinati obblighi nell'esercizio delle sue funzioni regolamentari per non falsare la concorrenza.

48. Occorre tuttavia rilevare anzitutto che dalla giurisprudenza della Corte, citata al paragrafo 46 delle presenti conclusioni, emerge che il solo fatto che uno stesso ente eserciti sia le funzioni di regolatore sia quelle di organizzatore di attività sportive concorrenza non comporta, di per sé, una violazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza (25). Inoltre, da tale giurisprudenza risulta che l'obbligo principale che incombe a una federazione sportiva nella posizione dell'UEFA è quello di garantire che terzi non siano indebitamente privati dell'accesso al mercato in misura tale da falsare la concorrenza in tale mercato.

49. Ne consegue che le federazioni sportive possono, a determinate condizioni, rifiutare l'accesso al mercato a terzi, senza che ciò costituisca una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE, a condizione che tale rifiuto sia giustificato da motivi legittimi e che le misure adottate da tali federazioni sono proporzionati ai predetti obiettivi.

C. Sulle questioni pregiudiziali

50. La presente causa riguarda un insieme di norme che sono state adottate dalla FIFA e dalla UEFA, nella loro qualità di federazioni il cui scopo è quello di "regolamentare" i vari aspetti del calcio mondiale ed europeo. Queste regole sono di tre tipi e comprendono:

- un sistema di autorizzazione preventiva, da parte di FIFA e UEFA, di qualsiasi competizione calcistica internazionale, e quindi in particolare di quelle che si proponessero di organizzare e commercializzare soggetti terzi (non affiliati a tali federazioni);
- clausole con le quali tali federazioni impongono ai loro membri diretti o indiretti (vale a dire, rispettivamente, federazioni calcistiche nazionali, leghe calcistiche e società calcistiche professionistiche), nonché, in ultima istanza, ai calciatori, di non partecipare esclusivamente alle competizioni internazionali da esse organizzate o di aver autorizzato un terzo all'organizzazione, a pena di esclusione;
- disposizioni in base alle quali la FIFA (o su alcuni punti la FIFA e le confederazioni regionali, inclusa la UEFA) è (o sono) il/i titolare/i “originario/i” di tutti i diritti sportivi relativi alle competizioni calcistiche internazionali sotto la sua (loro) giurisdizione e l'unica autorità competente a sfruttare tali diritti nonché ad autorizzare la trasmissione di tali concorsi in tutte le sue forme.

51. Con le sue prime due questioni, il giudice del rinvio solleva in sostanza la questione della compatibilità del requisito dell'autorizzazione preventiva della FIFA e dell'UEFA con, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 TFUE.

52. La terza questione riguarda il potere discrezionale di cui dispongono tali federazioni per imporre sanzioni ai propri membri e il modo in cui tale rischio è stato pubblicamente invocato dalla FIFA e dalla UEFA, a seguito dell'annuncio della creazione dell'ESL.

53. A causa di una giurisprudenza più sviluppata relativa alle decisioni delle associazioni sportive ai sensi dell'articolo 101 TFUE, esaminerò, in primo luogo, la seconda e la terza questione pregiudiziale (con riferimento all'analisi delle sanzioni ai sensi dell'articolo 101 TFUE) prima considerando, in secondo luogo, la prima questione pregiudiziale e, in terzo luogo, la quinta questione pregiudiziale, che riguarda l'esistenza di possibili giustificazioni nel caso in cui si verifichi una restrizione della concorrenza ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE.

54. Ritengo, inoltre, che la questione della liceità concorrenziale dei comportamenti di cui alla terza questione pregiudiziale sia intrinsecamente connessa a quella delle norme oggetto delle prime due questioni pregiudiziali. Pertanto, nella misura in cui le sanzioni mirano ad assicurare l'efficacia del sistema di autorizzazione preventiva e delle regole di partecipazione, dovrebbero essere analizzate congiuntamente.

55. Le presenti conclusioni affronteranno poi la questione della compatibilità con gli articoli 101 e 102 TFUE delle norme poste in essere dall'UEFA e dalla FIFA in materia di sfruttamento dei diritti commerciali risultanti dalle competizioni calcistiche (quarta questione pregiudiziale) nonché la compatibilità delle regole di

preautorizzazione con le disposizioni relative alle libertà fondamentali del Trattato FUE (sesta questione pregiudiziale).

1. *Sulla seconda questione pregiudiziale*

56. Con la sua seconda questione e con la prima parte della sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta alle disposizioni statutarie della FIFA e dell'UEFA sul sistema di autorizzazione preventiva come nonché le sanzioni previste da tali federazioni.

57. In via preliminare, è importante ricordare che, per ricadere nel divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata devono poter pregiudicare scambi tra Stati membri e hanno «l'oggetto o l'effetto» di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno (26).

58. Per quanto riguarda, in primo luogo, l'esistenza di una decisione di un'associazione di imprese, risulta da giurisprudenza consolidata che la nozione di impresa comprende, nell'ambito del diritto della concorrenza, qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, a prescindere del suo status giuridico e delle sue modalità di finanziamento (27). A questo proposito, l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE riguarda non solo le modalità dirette di coordinamento dei comportamenti tra imprese, ma anche le forme istituzionalizzate di cooperazione, vale a dire le situazioni in cui gli operatori economici agiscono attraverso una struttura collettiva o un organismo comune (28).

59. Nel caso di specie, è pacifico che la FIFA e l'UEFA hanno come membri federazioni nazionali che riuniscono club per i quali la pratica del calcio costituisce un'attività economica e che pertanto costituiscono imprese ai sensi dell'articolo 101 TFUE (29). Poiché le federazioni nazionali costituiscono associazioni di società e inoltre, in ragione delle attività economiche che svolgono, le società, la FIFA e la UEFA, associazioni che riuniscono le federazioni nazionali, costituiscono anche associazioni di società (anche "associazioni di associazioni di imprese") nell'ambito ai sensi dell'articolo 101 TFUE. Inoltre, gli statuti adottati da tali enti riflettono l'espressione della volontà della FIFA e dell'UEFA di coordinare il comportamento dei loro membri per quanto riguarda, in particolare, la loro partecipazione alle competizioni calcistiche internazionali (30). Pertanto, le disposizioni statutarie di una federazione sportiva internazionale, come quelle di cui al procedimento principale, possono essere qualificate come «decisioni di un'associazione di imprese» ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

60. In secondo luogo, l'applicazione ad una decisione di un'associazione di imprese delle norme del diritto dell'Unione in materia di concorrenza presuppone che essa sia idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri (31). Mi sembra che un tale impatto possa essere caratterizzato senza grandi difficoltà nel caso di specie.

61. È importante ricordare, in terzo luogo, che, per rientrare nel divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un accordo deve avere «l'oggetto o l'effetto» di restringere la concorrenza. Al riguardo, da costante giurisprudenza risulta che il carattere alternativo di tale condizione, contrassegnato dalla congiunzione «o», comporta anzitutto la necessità di considerare l'oggetto stesso dell'accordo (32).

62. La nozione di «restrizione per oggetto» deve essere interpretata restrittivamente e può essere applicata solo a talune pratiche collusive tra imprese che rivelano, di per sé e tenuto conto del contenuto delle loro disposizioni, gli obiettivi che esse perseguono, nonché la contesto economico e giuridico in cui si inseriscono, in misura tale da poter ritenere che l'esame dei loro effetti non sia necessario, in quanto talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, in quanto dannoso per il corretto funzionamento della normale concorrenza (33). Nel valutare tale contesto, si dovrebbe tener conto della natura dei prodotti o dei servizi interessati e delle effettive condizioni di funzionamento e struttura del mercato o dei mercati in questione (34).

a) ***Se il requisito dell'autorizzazione preventiva costituisca una restrizione della concorrenza per oggetto***

63. Ricordo, in primo luogo, che dal contenuto delle norme controverse nel procedimento principale risulta che l'organizzazione di qualsiasi competizione calcistica in Europa deve essere soggetta alla preventiva autorizzazione dell'UEFA, la quale, peraltro, è competente in via esclusiva per l'organizzazione tali concorsi. Tale sistema di autorizzazione preventiva è accompagnato da un obbligo di partecipazione – per i club e i calciatori affiliati a UEFA e FIFA – a competizioni organizzate da tali federazioni nonché un divieto di partecipazione a competizioni non autorizzate da tali federazioni, qui, a pena di esclusione.

64. Va rilevato, alla luce di quanto sopra descritto, che il sistema posto in essere dall'UEFA si basa su una serie di disposizioni assimilabili a clausole di non concorrenza e di esclusiva accompagnate da sanzioni atte a garantirne l'effettività.

65. Tuttavia, occorre rilevare che, in primo luogo, tali disposizioni non rientrano tra i tipi di accordi o comportamenti che possono essere considerati, per loro stessa natura e alla luce dell'esperienza acquisita, lesivi del corretto funzionamento della normale concorrenza senza esaminandone gli effetti (35).

66. In secondo luogo, l'esistenza stessa di un meccanismo di autorizzazione preliminare che consenta agli organizzatori terzi di richiedere l'accesso al mercato rilevante – indipendentemente dalla discrezionalità dell'UEFA di rifiutare tale autorizzazione – dovrebbe essere sufficiente a sollevare preoccupazioni. queste regole, che è richiesto dalla giurisprudenza come criterio per trovare una restrizione per oggetto. La questione se il meccanismo in essere sia, infatti, sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva sul mercato rilevante o se restringa la

concorrenza può essere stabilita solo sulla base di un'analisi degli effetti anticoncorrenziali.

67. Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli obiettivi perseguiti dalle norme UEFA, risulta da costante giurisprudenza che il fatto che l'UEFA e la FIFA possano perseguire obiettivi legittimi legati alla specificità dello sport non potrebbe, di per sé, costituire un elemento che consente alle norme poste in essere di sottrarsi alla qualifica di "restrizione per oggetto" qualora fosse accertato che un altro obiettivo da esse perseguito può essere considerato avente oggetto di restrizione della concorrenza (36).

68. Supponendo, tuttavia, che gli obiettivi perseguiti dall'UEFA non siano espressamente identificabili o che non emergano chiaramente dal contenuto del regolamento UEFA, come sostengono l'ESLC e la Commissione, tale elemento non consente, di per sé, di non trovare un oggetto anticoncorrenziale.

69. In terzo luogo, da costante giurisprudenza risulta che l'analisi dell'oggetto anticoncorrenziale di una misura non deve limitarsi a un esame isolato del contenuto e dell'obiettivo delle norme esaminate, ma che occorre tener conto anche della contesto giuridico ed economico in cui operano tali norme (37).

70. I seguenti elementi mi sembrano particolarmente rilevanti nel contesto di questa analisi.

71. In primo luogo, il contesto giuridico ed economico in cui si inseriscono tali norme è caratterizzato dall'accumulazione di un potere regolamentare con l'esercizio di un'attività economica, che pone l'UEFA in una situazione particolare che le impone taluni obblighi al fine di evitare un conflitto di interessi (38).

72. A tal proposito, non vi è dubbio che l'UEFA disponga di un potere discrezionale che deriva in particolare dalla sua particolare posizione sul mercato rilevante in quanto organo di governo del calcio in Europa. Fermo restando quindi l'onere per l'UEFA di disciplinare la procedura di autorizzazione preventiva in modo da evitare di favorire le proprie competizioni rifiutando ingiustificatamente eventi soggetti ad autorizzazione e offerti da terzi, resta il fatto che solo un'analisi concreta dell'attuazione delle il potere discrezionale di cui dispone consentirebbe di stabilire se ne abbia fatto un uso discriminatorio e inappropriato per dimostrare effetti anticoncorrenziali.

73. Supponendo che il regime di autorizzazione preventiva posto in essere dalla UEFA non sia inquadrato da una procedura soggetta a criteri di autorizzazione chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili ai sensi della giurisprudenza della Corte tratta dalle sentenze MOTOE e OTOC, come sembra suggerire il giudice del rinvio, da tale giurisprudenza emerge chiaramente che l'assenza di tali criteri non può comportare automaticamente la qualificazione di una "restrizione della concorrenza per oggetto", ma piuttosto apparire come un indizio di

effetti restrittivi che, tuttavia, , deve essere confermato sulla base di un'analisi approfondita (39).

74. Inoltre, una restrizione della concorrenza potrebbe, in linea di principio, essere accertata (con il necessario grado di certezza) solo nella misura in cui l'autorizzazione preventiva risultasse, di fatto, oggettivamente necessaria per la creazione di una concorrenza alternativa, come l'ESL . Tuttavia, sembrerebbe, in questo caso, che, da un punto di vista (puramente) legale, tale autorizzazione non sia essenziale, in modo che qualsiasi competizione indipendente, al di fuori dell'ecosistema UEFA e della FIFA, possa essere creata liberamente e senza l'intervento di Uefa.

75. Infatti, a differenza della situazione di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza MOTOE, né la FIFA né l'UEFA sono enti pubblici né godono di alcun diritto speciale o esclusivo da cui deriverebbe che una società che intenda organizzare un evento internazionale o europeo la competizione calcistica deve imperativamente ottenere l'autorizzazione dell'uno o dell'altro di questi enti. Inoltre, nessuna norma di diritto pubblico obbliga tale impresa a rispettare le regole stabilite da tali enti, contrariamente alla fattispecie oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza OTOC.

76. Pertanto, in linea di principio, nulla impedisce ai club che compongono l'ESL di seguire l'esempio di altre discipline sportive e di creare una propria competizione al di fuori del quadro definito dall'UEFA. Tuttavia, in questo caso, il sistema di autorizzazione preventiva di quest'ultimo sembra costituire un ostacolo alla creazione dell'ESL, soprattutto in considerazione del fatto che i club su iniziativa di questo progetto desiderano anche rimanere affiliati alla UEFA per beneficiare dei vantaggi derivanti da tale affiliazione. Si noti, a questo proposito, che le misure volte a far fronte a questo fenomeno di "doppia adesione" come le clausole di non concorrenza o di esclusiva non sono volte a restringere la concorrenza secondo la giurisprudenza della Corte (40).

77. Infine, la risposta alla questione se, da un punto di vista pratico, una simile iniziativa possa, in effetti, concretizzarsi in considerazione di altri ostacoli che possono esistere, quali, ad esempio, le sanzioni a cui i club affiliati all'UEFA e calciatori sarebbero esposti (e le conseguenze finanziarie e sportive che tale decisione potrebbe avere per le parti coinvolte), non può essere effettuata sulla base di un esame della disciplina in questione ma solo nell'ambito di un esame approfondito degli effetti concreti dell'applicazione di queste regole. Inoltre, tali sanzioni hanno solo un effetto restrittivo nella misura in cui i club interessati desiderano rimanere affiliati all'UEFA (41).

78. Alla luce delle considerazioni che precedono, sono dell'avviso che, anche se le norme controverse nel procedimento principale possono avere l'effetto di restringere l'accesso dei concorrenti dell'UEFA al mercato dell'organizzazione delle competizioni calcistiche in Europa, tale circostanza, ammesso che sia accertata, non

implica manifestamente che tali norme abbiano ad oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

b) *Se il requisito dell'autorizzazione preventiva costituisca una restrizione della concorrenza per effetto*

79. Risulta da costante giurisprudenza che, nel caso in cui una restrizione per oggetto non sia chiaramente dimostrata – come mi sembra che sia il caso di specie – occorre effettuare un'analisi completa dei suoi effetti al fine di soddisfare i requisiti dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (42). Tale analisi mira a determinare l'impatto sulla concorrenza che le norme UEFA possono avere sul mercato dell'organizzazione delle competizioni calcistiche in Europa.

80. Nel caso di specie, la valutazione dell'impatto delle regole UEFA sulla concorrenza implica, a priori, la presa in considerazione di tutti i fattori che determinano l'accesso al mercato di riferimento, al fine di valutare se, sulla base del procedura stabilita da tale federazione, esistono «possibilità reali e concrete» per un concorrente di creare un concorso autonomo (43).

81. A tal fine, occorre prestare particolare attenzione al ruolo centrale svolto dall'UEFA in quanto organo di governo del calcio nel continente europeo e al potere discrezionale che detiene in tale veste. Allo stesso modo, va analizzata anche la potenza economica dell'ESL e dei club che la compongono, in particolare per valutare se questa competizione possa essere creata indipendentemente dalla UEFA.

82. In tale contesto, a mio avviso, è necessario prendere in considerazione non solo l'impatto concreto delle barriere all'ingresso che potrebbero derivare dal sistema di autorizzazione preventiva posto in essere dall'UEFA, ma anche (e in particolare) l'impatto che le sanzioni previste da questa federazione potrebbero avere sulla disponibilità dei club e dei giocatori necessari per formare questa nuova competizione.

c) *Sull'esame del regime disciplinare previsto dalla UEFA nell'ambito della valutazione dell'oggetto o effetto anticoncorrenziale*

83. La severità delle sanzioni applicabili, in caso di violazione delle norme emanate da una federazione sportiva, nonché il rischio della loro irrogazione sono elementi particolarmente rilevanti nell'analisi del contenuto e dell'obiettivo di un provvedimento adottato da una federazione sportiva ., poiché queste sanzioni possono dissuadere club o giocatori dal partecipare a competizioni non autorizzate da questa federazione. Nel caso di specie, le misure disciplinari che sembrano essere state pianificate dalla UEFA, inclusa la minaccia di sanzioni nei confronti dei partecipanti all'ESL, rischiano di chiudere il mercato dell'organizzazione delle competizioni calcistiche in Europa a un potenziale concorrente,

84. Tuttavia, l'impatto delle sanzioni inflitte da una federazione sportiva non può essere analizzato in astratto senza tener conto del contesto complessivo delle misure disciplinari previste da tale federazione. A tal proposito, occorre valutare concretamente l'effetto deterrente che le sanzioni potranno avere nei confronti delle società (e dei calciatori) interessate, ed in particolare la possibilità che, alla luce delle rispettive posizioni di mercato, queste ultime decidano di ignorare il rischio di irrogazione di sanzioni a cui si espongono procedendo alla costituzione di una lega autonoma (e partecipandovi). In effetti, l'estensione del potere disciplinare a disposizione di una federazione sportiva può essere esercitata solo entro "i limiti della sua giurisdizione" che – a sua volta – dipende dal suo riconoscimento da parte delle società e dei giocatori ad essa affiliati e che hanno origine volontariamente accettando di sottomettersi alle sue regole e, quindi, al suo controllo. Tuttavia, se queste ultime decidessero di "rompere" con questa federazione creando una nuova competizione autonoma e partecipandovi, il rischio di irrogazione di sanzioni potrebbe non avere più alcun effetto deterrente nei loro confronti.

d) *Applicazione della teoria delle restrizioni accessorie alle norme in questione*

85. Per sottrarsi all'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le restrizioni causate dalle norme UEFA in questione devono essere inerenti al perseguimento di obiettivi legittimi e proporzionate ad essi. È quindi opportuno esaminare se, come sostengono in sostanza la FIFA e l'UEFA, così come molti governi, nonostante i potenziali effetti restrittivi sulla concorrenza, le caratteristiche del sistema di autorizzazioni preventive e del sistema sanzionatorio consentano di concretizzare le legittime finalità perseguite dall'UEFA raggiunti senza andare oltre quanto necessario per il loro conseguimento (44).

86. Poiché l'applicazione della dottrina delle restrizioni accessorie nello sport è al centro della presente causa, ritengo utile fornire alcune precisazioni sul quadro analitico da seguire.

1) *Premesse al quadro analitico delle restrizioni accessorie*

87. La teoria delle restrizioni accessorie si è sviluppata inizialmente nell'ambito di accordi «puramente» commerciali (45). Qualsiasi restrizione direttamente connessa e necessaria all'esecuzione di un'operazione principale che non presenti di per sé un carattere anticoncorrenziale (46) è quindi qualificata come «restrizione accessoria».

88. La giurisprudenza relativa alle « *restrizioni accessorie commerciali* » si è successivamente estesa alle restrizioni ritenute necessarie per motivi di pubblico interesse, dando così origine alle « *restrizioni accessorie regolamentari* ». Pertanto, la Corte ha ammesso che, in taluni casi, è possibile soppesare obiettivi "non commerciali" rispetto a una restrizione della concorrenza e concludere che i primi prevalgono sui secondi, con la conseguenza che non vi è violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

89. Consacrata per la prima volta nella sentenza *Wouters e a.*, che riguardava le norme deontologiche per gli avvocati (48), questa giurisprudenza è stata essenzialmente successivamente applicata – ad eccezione della sentenza *Meca-Medina e Majcen/Commissione* (49).) relativa all'attività di una federazione sportiva – nell'ambito di cause concernenti pratiche o atti emanati da ordini professionali (50). Mentre la giurisprudenza sulle restrizioni regolamentari accessorie è ancora limitata – e ancor più limitata nel settore dello sport, la causa che ha dato luogo alla sentenza *Meca-Medina e Majcen/Commissione*, che costituisce l'unico precedente per un'applicazione di questa teoria al settore sportivo – la Corte sembra aver adottato un approccio restrittivo nell'applicarlo nelle cause sopra citate. Non basta, quindi, invocare in modo astratto obiettivi “vaghi” o generali; è ancora necessario, nel caso in cui ne venga accertata l'esistenza, che la restrizione sia oggettivamente necessaria per l'esecuzione dell'operazione principale e proporzionata rispetto ad essa (51), dovendo tale analisi essere svolta in modo concreto e modo dettagliato (52).

90. Tale approccio mi sembra giustificato in quanto la nozione stessa e l'idea sottesa alla dottrina delle restrizioni accessorie impongono un'interpretazione restrittiva. Ricordo che si tratta di escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE taluni aspetti di un accordo che pregiudicano (in modo effettivo o potenziale) la concorrenza solo quando siano direttamente connessi e necessari all'esecuzione della prestazione transazione principale che di per sé non è anticoncorrenziale. Mantenere un'interpretazione più ampia presenterebbe un rischio di elusione delle regole del diritto della concorrenza, una soluzione che non sarebbe accettabile,

91. Ciò premesso, il quadro analitico delle restrizioni normative accessorie (ivi incluse quelle sportive) differisce da quello delle restrizioni puramente commerciali, in quanto la necessità di tali restrizioni deve essere valutata rispetto a obiettivi per natura più “astratti” di quelli implicati nella trattati commerciali. Osservo, inoltre, che la particolarità delle restrizioni accessorie regolamentari, e in particolare delle restrizioni "sportive", si basa sul fatto che viene presa in considerazione un'ampia gamma di obiettivi (non commerciali), che possono variare tra obiettivi piuttosto tecnici (come le norme antidoping o taluni aspetti specifici legati alle discipline sportive in questione) e altri più generali come quelli riconosciuti dall'articolo 165 TFUE (ad esempio, principi di integrità o merito sportivo). Non va dimenticato che, in ultima analisi, tale analisi consente di “integrare” le specificità dello sport nell'analisi agonistica, nell'ambito di uno spinoso esercizio consistente nel trovare un equilibrio tra gli aspetti “commerciali” e “sportivi” del calcio professionistico.

92. Fatte queste precisazioni, occorre ora esaminare, in primo luogo, se gli obiettivi perseguiti dalle controverse norme dell'UEFA (e della FIFA) siano legittimi, prima di esaminare, in secondo luogo, se le misure adottate da questa federazione sono inerenti e proporzionate a questi obiettivi.

2) *La legittimità degli obiettivi perseguiti dal regolamento UEFA*

93. Per quanto riguarda le specifiche regole di previa autorizzazione e partecipazione che sono in discussione nel caso di specie, è incontestabile che la maggior parte degli obiettivi invocati dall'UEFA e dalla FIFA derivano dal "modello sportivo europeo" e si trovano quindi espressamente contemplati dal diritto primario dell'Unione e, in particolare, l'articolo 165 TFUE, cosicché la loro legittimità non può essere contestata. Ciò vale, più in particolare, per le norme che mirano a garantire l'apertura delle competizioni ea tutelare la salute e la sicurezza dei giocatori, nonché a garantire la solidarietà e la redistribuzione del reddito. Tra questi obiettivi, legati alla specificità dello sport, alcuni sono stati peraltro riconosciuti anche dalla giurisprudenza della Corte,53).

94. Risulta tuttavia dalla giurisprudenza della Corte, come rilevato al paragrafo 85 delle presenti conclusioni, che il perseguimento di obiettivi legittimi non può, di per sé, essere sufficiente ad escludere le norme dell'UEFA e della FIFA dall'ambito di applicazione dell'articolo 101 (1) TFUE, ma che occorre stabilire, nell'ambito di un'analisi specifica, che le misure adottate per raggiungere gli obiettivi perseguiti sono necessarie e proporzionate.

3) *Sul carattere intrinseco e proporzionato della restrizione della concorrenza rispetto agli obiettivi perseguiti*

i) *La natura intrinseca del sistema di autorizzazione preventiva*

95. Occorre ricordare, anzitutto, che la Corte ha riconosciuto che spetta alle federazioni sportive dettare le regole adeguate per l'organizzazione di una disciplina sportiva . Ne consegue che, dal punto di vista organizzativo, appare legittimo che un soggetto sia designato come responsabile del rispetto di tali regole e che disponga degli "strumenti" necessari per assolvere a tale missione.

96. Ciò è particolarmente vero nel contesto di una disciplina sportiva come il calcio, che è caratterizzata dal coinvolgimento di un gran numero di giocatori a diversi livelli della piramide nell'organizzazione e nello svolgimento di partite e competizioni. Il sistema dell'autorizzazione preventiva sembra quindi costituire un meccanismo essenziale di governance del calcio europeo al fine di garantire, da un lato, l'uniforme applicazione delle regole di questo sport e, dall'altro e più in particolare, il rispetto delle norme comuni standard tra diverse competizioni. Tale sistema consente inoltre di garantire il coordinamento e la compatibilità dei calendari delle partite e delle competizioni calcistiche in Europa.

97. Infatti, senza un meccanismo di controllo ex ante, sarebbe praticamente impossibile per la UEFA o la FIFA garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Si noti al riguardo che il fatto che esistano altre discipline sportive che operano sulla base di diversi "modelli sportivi" senza che, ad esempio, l'organizzazione di competizioni autonome sia soggetta all'autorizzazione dell'organismo di regolamentazione sportiva interessato non richiama in discussione la natura intrinseca del sistema di autorizzazione preventiva istituito dalla UEFA (che

si riscontra anche in altre discipline sportive). Infatti, come osservato al paragrafo 32 delle presenti conclusioni, il «modello sportivo europeo» non esclude la possibilità che altre discipline sportive siano organizzate diversamente.

98. Al di là degli aspetti puramente «sportivi», un siffatto sistema potrebbe invece rivelarsi necessario per preservare l'attuale struttura del calcio europeo e l'obiettivo della solidarietà. Tuttavia, questo obiettivo è strettamente legato alla redistribuzione e al reinvestimento dei proventi delle competizioni calcistiche organizzate sotto l'egida della FIFA e della UEFA.

99. Occorre tuttavia precisare al riguardo che, alla luce delle divergenti posizioni espresse in udienza circa la destinazione e l'entità del finanziamento in questione, spetta al giudice del rinvio verificare se il meccanismo di redistribuzione degli utili pianificati dalla UEFA raggiunga effettivamente gli obiettivi prefissati. Lo stesso dicasi per la proposta (o l'impegno) dell'ESLC di "compensare" le somme attualmente versate dalla UEFA mediante "pagamenti di solidarietà" al fine di stabilire se tale meccanismo possa effettivamente sostituire quello attualmente in essere dalla UEFA (senza compromettendo l'attuale struttura del calcio europeo).

ii) *Sulla natura intrinseca delle sanzioni*

100. Le osservazioni che precedono valgono anche per il regime disciplinare previsto dall'UEFA e dalla FIFA. Infatti, qualsiasi norma adottata da una federazione sportiva non avrebbe senso in assenza di provvedimenti disciplinari volti a garantirne l'efficacia ea ottenere il rispetto, da parte dei propri membri diretti e degli organizzatori indipendenti, delle norme poste a disciplinare il calcio.

iii) *Sull'applicazione delle regole preliminari e sanzionatorie della UEFA in questo caso*

101. Nel caso di specie, è pacifico che la maggioranza dei club partecipanti all'ESL (vale a dire quindici dei venti partecipanti) vedrebbe assicurata la propria partecipazione. Inoltre, i club fondatori dell'ESL intendevano continuare a partecipare a competizioni nazionali aperte organizzate da federazioni e leghe nazionali sotto l'egida della FIFA e della UEFA.

102. Tuttavia, tale competizione avrebbe inevitabilmente un impatto negativo sui campionati nazionali riducendo l'attrattiva di queste competizioni (e in particolare quelle degli Stati membri i cui club fanno parte dell'ESL). Nel contesto attuale, la classifica finale ottenuta al termine di ogni stagione nei campionati nazionali gioca un ruolo decisivo per determinare i partecipanti alla competizione al massimo livello europeo, che rende l'accesso (a seconda del livello del campionato nazionale) in i primi posti di questi campionati particolarmente attraenti. Questo elemento potrebbe scomparire, o per lo meno essere fortemente indebolito, se i risultati dei campionati nazionali fossero largamente irrilevanti per la partecipazione al livello più alto della piramide, come sembra trasparire dalle ambizioni dell'ESLC. I club fondatori

sarebbero così protetti, nei loro campionati nazionali, dalla concorrenza dei club rivali per un posto in una competizione europea di massimo livello. Tuttavia, tale competizione non sembra essere conforme al principio che regola il calcio europeo, secondo il quale la partecipazione alle competizioni si basa sul “merito sportivo” e sui risultati ottenuti sul terreno di gioco.

103. Inoltre, un concorso con le caratteristiche di ESL potrebbe incidere negativamente sul principio delle pari opportunità, che è elemento costitutivo della correttezza dei concorsi. Infatti, attraverso la loro partecipazione garantita all'ESL, alcuni club potrebbero riservarsi importanti introiti aggiuntivi, continuando allo stesso tempo a partecipare a competizioni nazionali in cui si troverebbero ad affrontare altri club che non avrebbero la possibilità di generare introiti di una grandezza paragonabile, figuriamoci su base permanente e costante. Il reddito garantito dalla partecipazione permanente al più alto livello può essere considerato un notevole vantaggio competitivo per finanziare l'acquisizione e la remunerazione di nuovi giocatori, che costituisce un parametro determinante della concorrenza. Il fatto che attualmente esistano disparità significative tra i club che partecipano alle competizioni UEFA non potrebbe giustificare l'aumento di tali disparità.

104. Inoltre, conformemente alla posizione pressoché unanime dei governi che hanno partecipato al procedimento nella presente causa, un simile concorso impedirebbe sostanzialmente la partecipazione di squadre provenienti dalla maggior parte dei paesi europei, in quanto sarebbe limitato a partecipanti provenienti da un numero limitato di partecipanti di paesi, che rischierebbe anche di scontrarsi con la dimensione “europea” del modello sportivo difeso dall'articolo 165 TFUE.

105. Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio svolgere al riguardo, il modello ESL rischierebbe anche di rimettere in discussione il principio di solidarietà, poiché la creazione di tale modalità concorsuale potrebbe avere come conseguenza di minare l'attrattività e redditività delle competizioni UEFA (e in particolare della Champions League) e riducendo così gli introiti che ne derivano, una parte dei quali viene devoluta al calcio di base.

106. Al di là degli obiettivi puramente sportivi, e anche ammettendo che sia le regole poste in essere dall'UEFA e dalla FIFA sia le minacce di sanzioni da esse formulate fossero motivate solo da considerazioni puramente economiche, tali disposizioni possono quanto meno essere necessarie. Ritengo pertanto che, nell'ambito del presente caso, l'applicazione delle norme poste in essere dalla UEFA e il suo comportamento nei confronti dell'ESLC debbano essere interpretati come finalizzati a prevenire un fenomeno di "dual membership" (*dual membership*) (o anche *il free riding*) che rischierebbe di indebolire la posizione della UEFA (e quindi della FIFA) sul mercato.

107. È importante ricordare, a questo proposito, che la volontà dell'ESLC non è quella di creare una "vera" lega chiusa indipendente (*breakaway league*) ma di istituire una competizione competitiva con quella della UEFA, nel segmento più

reddizio del mercato per l'organizzazione delle competizioni calcistiche europee, pur continuando a far parte dell'ecosistema UEFA partecipando ad alcune di queste competizioni (e in particolare ai campionati nazionali). In altre parole, sembrerebbe che i club fondatori dell'ESLC desiderino, da un lato, beneficiare dei diritti e dei vantaggi legati all'appartenenza alla UEFA, senza tuttavia essere vincolati dalle sue regole e obblighi.

108. Tuttavia, dal punto di vista del diritto della concorrenza, non si può criticare un'impresa (o un'associazione di imprese come l'UEFA) per aver cercato di tutelare i propri interessi economici, in particolare contro il riguardo a un simile progetto “opportunistico” che rischierebbe di indebolirlo notevolmente (55). Va ricordato, al riguardo, che la Corte ha già ritenuto opportune le disposizioni statutarie di un'associazione cooperativa che limitano la possibilità per i suoi membri (anche mediante sanzioni di esclusione) di aderire ad altre forme di cooperazione concorrente (56).

109. Infine, va notato che, a differenza della causa attualmente pendente C-124/21 P (International Skating Union/Commissione), qui non si tratta per l'UEFA di rifiutarsi di organizzare una competizione o di imporre misure disciplinari ai club che desiderano partecipare a un evento o a una competizione di terzi che non rischiano di influenzare il calendario sportivo o di destabilizzare l'attuale struttura del modello di governance e organizzazione della disciplina sportiva interessata (57).

110. Alla luce delle osservazioni che precedono, ritengo che il mancato riconoscimento da parte della FIFA e dell'UEFA di una competizione sostanzialmente chiusa come l'ESL possa essere considerato inerente al perseguimento di taluni obiettivi legittimi [ai sensi della giurisprudenza risultante dalle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C-309/99, EU:C:2002:98), e del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione (C-519 /04 P, EU:C:2006:492)], in quanto cerca di mantenere i principi di partecipazione basata sui risultati sportivi, sulle pari opportunità e sulla solidarietà su cui si fonda la struttura piramidale del calcio europeo.

4) *Sulla proporzionalità del sistema di autorizzazione preventiva e delle sanzioni previste dal regolamento UEFA*

111. Nella formulazione stessa delle sue prime tre questioni, il giudice del rinvio ritiene che sia il procedimento di autorizzazione preventiva sia quello finalizzato all'irrogazione di sanzioni non siano disciplinati da criteri «obiettivi, trasparenti e non discriminatori». Si noti, al riguardo, che sebbene la Corte, nelle sentenze MOTOE e OTOC, abbia sottolineato l'importanza di disciplinare la possibilità per una federazione sportiva di avvalersi dei propri poteri autorizzativi e sanzionatori attraverso i criteri individuati dal rimettente per prevenire ogni rischio di abuso, si limitava a fissare criteri generali senza definirne il contenuto preciso.

112. Ritengo pertanto che la fissazione dei criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte debba rispondere ai seguenti obiettivi.

113. Tali criteri devono mirare, in primo luogo, come indica chiaramente la giurisprudenza della Corte risultante dalle sentenze MOTOE e OTOC, a disciplinare il potere discrezionale di cui dispone una federazione sportiva limitandone il margine di discrezionalità e, in particolare, , la possibilità per quest'ultima di ricorrere a decisioni arbitrarie rifiutando l'organizzazione di competizioni sportive di terzi in modo ingiustificato o per motivi illegittimi (58).

114. In secondo luogo, tali criteri devono consentire di stabilire in modo chiaro, obiettivo e quanto più dettagliato possibile le condizioni di accesso al mercato al fine di dare la possibilità a qualsiasi organizzatore di concorsi terzi non solo di avere sufficiente visibilità quanto alla procedura da seguire nonché alle condizioni da soddisfare per entrare nel mercato interessato, ma anche prevedere che, in quanto tali condizioni sono soddisfatte, la federazione in questione non dovrebbe, in linea di principio, essere in grado di negargli l'accesso al mercato.

115. Per quanto riguarda, in terzo luogo, le società e i calciatori interessati, essi devono altresì poter conoscere in anticipo le condizioni alle quali potranno partecipare a manifestazioni di terzi nonché le sanzioni incorse in caso di partecipazione a tali manifestazioni eventi. Al di là del loro effetto dissuasivo, tali sanzioni devono inoltre essere sufficientemente chiare, prevedibili e proporzionate al fine di limitare qualsiasi rischio di applicazione arbitraria da parte della federazione interessata.

116. In quarto e ultimo luogo, sia gli organizzatori di competizioni agonistiche che le società e i giocatori interessati devono disporre di mezzi di ricorso che consentano loro di contestare eventuali decisioni di rifiuto o sanzioni imposte dalle federazioni sportive in questione. Inoltre, tali mezzi di ricorso non dovrebbero essere limitati agli organi interni alla federazione, ma dovrebbero anche prevedere la possibilità di impugnare tali decisioni davanti a un organo indipendente.

117. Spetta quindi al giudice del rinvio esaminare, alla luce dei principi enunciati ai punti precedenti delle presenti conclusioni, la proporzionalità delle norme dell'UEFA (e della FIFA) in materia di autorizzazione preventiva e sanzioni. Tuttavia, tale esame non può essere svolto in modo astratto e deve tenere conto del contesto di fatto, giuridico ed economico in cui tali norme andranno ad applicarsi, ivi comprese, quindi, le caratteristiche specifiche dell'ESL.

i) *Sulla proporzionalità del regime di autorizzazione preventiva*

118. Occorre precisare fin dall'inizio che i principi descritti ai paragrafi da 114 a 116 delle presenti conclusioni possono essere applicati solo in relazione a competizioni indipendenti che rispettano esse stesse gli obiettivi riconosciuti come legittimi perseguiti da una federazione sportiva. Ne consegue che, nell'ipotesi che i criteri

posti in essere dall'UEFA non soddisfino i criteri di trasparenza e non discriminazione, ciò non significherebbe che una competizione di terzi contraria ai legittimi obiettivi sportivi debba essere autorizzata e che il rifiuto dell'UEFA autorizzare un tale concorso non potrebbe essere giustificato.

ii) *Proporzionalità del regime sanzionatorio*

119. Nelle sentenze in cui la Corte ha riconosciuto l'intrinsecità, alla luce delle finalità perseguite, delle sanzioni dirette, da un lato, agli atleti che hanno violato le regole di questa federazione e, dall'altro, ai membri di un ordine professionale, la Corte non ha mancato di sottolineare l'importanza di garantire la proporzionalità delle sanzioni disciplinari in questione (59).

120. Per quanto riguarda la minaccia di sanzioni formulata dalla UEFA, ritengo importante distinguere tra le sanzioni che possono essere applicate ai club e quelle a cui sembrerebbero essere esposti i calciatori dei club coinvolti nella creazione del ESL.

121. Pertanto, l'imposizione di sanzioni a giocatori che non erano parti della decisione di creare l'ESL mi sembra sproporzionata, in particolare per quanto riguarda la loro partecipazione alle selezioni nazionali. Pertanto, una decisione consistente nel punire giocatori che non sembrano essersi comportati in alcun modo in modo scorretto rispetto alle regole UEFA e il cui coinvolgimento nella creazione dell'ESL non sembra essere stato accertato dimostrerebbe un'applicazione abusiva ed eccessiva di queste regole. Inoltre, il fatto di privare le nazionali interessate di alcuni dei loro giocatori equivarrebbe a sanzionarle anche indirettamente, una situazione che appare anch'essa sproporzionata.

122. D'altro canto, le sanzioni nei confronti dei club calcistici affiliati alla UEFA, in caso di partecipazione a una competizione internazionale come l'ESL, possono apparire proporzionate tenuto conto, in particolare, del ruolo svolto da tali club nell'organizzazione e la creazione di una competizione che, per le ragioni esposte ai paragrafi 102-105 delle presenti conclusioni, non sembra rispettare i principi essenziali che strutturano l'organizzazione e il funzionamento del calcio europeo.

123. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla seconda questione secondo cui l'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che non è in contrasto con gli articoli 22 e da 71 a 73 dello Statuto della FIFA nonché con gli articoli 49 e 51 dello Statuto UEFA che prevedono che la creazione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club sia subordinata ad un regime di autorizzazione preventiva in quanto, tenuto conto delle caratteristiche della competizione prevista, appaiano gli effetti restrittivi derivanti da tale regime essere inerente e proporzionato al raggiungimento dei legittimi obiettivi perseguiti dalla UEFA e dalla FIFA che sono legati alla specificità dello sport.

2. *Sulla prima questione pregiudiziale*

124. Con la sua prima questione e con la seconda parte della sua terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta alle disposizioni statutarie della FIFA e dell'UEFA relative al sistema di autorizzazione preventiva nonché al sistema sanzionatorio.

125. In via preliminare, occorre ricordare che l'articolo 102 TFUE vieta l'abuso di posizione dominante nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

126. L'abuso di posizione dominante è una nozione oggettiva che si riferisce al comportamento di un'impresa in posizione dominante che, su un mercato in cui, proprio per la presenza dell'impresa in questione, il grado di concorrenza è già indeboliti, hanno l'effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli che disciplinano la normale concorrenza di prodotti o servizi sulla base dei servizi forniti dagli operatori economici, il mantenimento del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o sul mercato sviluppo di questo concorso (60).

127. Secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di una posizione dominante impone al soggetto che la detiene una particolare responsabilità di non impedire con il proprio comportamento lo sviluppo di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno (61). La questione se il suo comportamento sia abusivo in un determinato caso deve essere esaminata in modo obiettivo e concreto, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, delle caratteristiche del mercato interessato e del comportamento in questione, nonché valutando il suo effettivo o potenziale affollamento- effetti contro gli incrementi di efficienza che possono compensare tali effetti, a vantaggio dei consumatori (62).

128. Tuttavia, l'esistenza di una posizione dominante non priva un'impresa che si trovi in tale posizione né del diritto di salvaguardare i propri interessi commerciali, quando questi sono lesi (63), né della possibilità, in misura ragionevole, di eseguire gli atti che ritiene opportuni al fine di tutelarli, purché tale comportamento non costituisca un abuso di posizione dominante (64).

a) ***L'esistenza di una posizione dominante di UEFA e FIFA***

129. Alla luce delle spiegazioni del giudice del rinvio, si deve presumere che il mercato rilevante sia quello dell'organizzazione e dello sfruttamento commerciale delle competizioni calcistiche internazionali per club a livello europeo e che l'UEFA goda di una posizione dominante (anche monopolistica) in tale settore mercato, visto che è l'unico organizzatore di tutte le principali competizioni calcistiche per club a livello europeo.

b) ***Abuso di posizione dominante da parte di UEFA e FIFA***

130. Si ricorda che l'esercizio, da parte di una federazione sportiva, della funzione regolamentare consistente nella designazione dei soggetti autorizzati ad organizzare le competizioni nonché nel fissare le condizioni alle quali queste vengono

organizzate deve essere accompagnato da limiti, obblighi o controlli atti ad impedire la persona giuridica interessata non possa falsare la concorrenza favorendo i concorsi che organizza o ai quali partecipa (65). In tale contesto, la "responsabilità particolare" incombente sulla FIFA e sulla UEFA, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, risiede proprio nel fatto che esse sono tenute a garantire, nell'esame delle richieste di autorizzazione di una nuova competizione, che i terzi non *indebitamente* privato dell'accesso al mercato.

131. Di conseguenza, l'analisi sviluppata in merito all'applicazione della giurisprudenza relativa alle «restrizioni accessorie» nell'ambito della soluzione data alla seconda questione pregiudiziale può essere trasposta nell'esame delle misure controverse nella presente causa ai sensi dell'articolo 102 TFUE (66).

132. Per completezza, ritengo tuttavia utile esaminare brevemente due questioni specifiche dell'applicazione dell'articolo 102 TFUE alle norme poste in essere dall'UEFA e dalla FIFA, che sono state sollevate da alcune parti nelle loro osservazioni scritte e discusse durante l'udito.

1) *Sulla questione della "prevenzione dei conflitti di interesse" in relazione all'articolo 102 TFUE*

133. L'ESLC sostiene che il fatto che l'UEFA si assuma il potere di autorizzare competizioni alternative in caso di conflitto di interessi costituisce, di per sé, un abuso di posizione dominante. Pertanto, l'unico modo, secondo l'ESLC, per risolvere questa situazione sarebbe quello di dissociare la regolamentazione dello sport, l'organizzazione delle competizioni e il suo sfruttamento commerciale.

134. Ricordo, in primo luogo, che il mero fatto che una federazione sportiva eserciti sia le funzioni di regolatore sia quelle di organizzatore di competizioni sportive non implica di per sé una violazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza (67). Infatti, se una separazione strutturale come quella raccomandata dall'ESLC, consistente nell'affidare l'esercizio dei poteri regolamentari a un'entità indipendente e non avere alcun collegamento con alcuna società attiva sul mercato interessato, potrebbe eliminare qualsiasi conflitto di interessi, non si tratta di un singolo , soluzione imperativa. Risulta quindi chiaro dalla giurisprudenza della Corte richiamata ai paragrafi 45 e 46 delle presenti conclusioni che, al fine di prevenire potenziali conflitti di interesse, una federazione può anche istituire una procedura per autorizzare gare di terzi individuando criteri di autorizzazione predefiniti in modo oggettivo e non discriminatorio.

135. In secondo luogo, imporre una separazione strutturale equivarrebbe a vietare qualsiasi attività economica alle federazioni sportive che si trovano nella stessa situazione dell'UEFA e della FIFA, una situazione che è difficile conciliare con il fatto che, nonostante le loro caratteristiche particolari, queste sono anche società per le quali, come per ogni altra società, il perseguimento di obiettivi economici è insito nella loro attività e non è di per sé anticoncorrenziale.

136. In terzo luogo, una dissociazione (“forzata”) tra attività “regolamentare” e “commerciale” esercitata da una federazione sportiva rischierebbe di scontrarsi con il “modello sportivo europeo”, in particolare per quanto riguarda le discipline sportive per le quali la piramide la struttura gioca un ruolo importante, come il calcio. Tuttavia, nell'ambito di queste attività sportive, le funzioni regolamentari ed economiche sono collegate e interdipendenti, in quanto i proventi dello sfruttamento commerciale delle competizioni organizzate sotto l'egida di queste federazioni sono ridistribuiti ai fini dello sviluppo dello sport in questione.

2) *Sull'applicazione della teoria delle "strutture essenziali"*

137. Una questione specifica sollevata nell'ambito dell'analisi della prima questione pregiudiziale è quella della rilevanza che potrebbe avere, ai fini dell'analisi delle regole di previa autorizzazione e partecipazione poste in essere dalla FIFA e dall'UEFA ai sensi dell'art. 102 TFUE, la giurisprudenza della Corte sulle «strutture essenziali» tratta dalla sentenza Bronner (68).

138. Secondo la teoria degli impianti essenziali, un'impresa dominante che possiede o controlla un'infrastruttura essenziale può essere costretta a cooperare con i suoi concorrenti concedendo loro l'accesso ad essa senza alcuna discriminazione. Così, nella sentenza Bronner, la Corte ha dichiarato che, affinché il rifiuto di un'impresa in posizione dominante di concedere l'accesso a un'infrastruttura o a servizi costituisca un abuso ai sensi dell'articolo 102 TFUE, tale rifiuto doveva essere tale da eliminare ogni concorrenza sul mercato da parte del richiedente il servizio, che esso non poteva essere oggettivamente giustificato e che il servizio era di per sé indispensabile all'esercizio dell'attività dell'attrice, nel senso che non vi era effettivo o potenziale sostituto di lui (69).

139. Per i seguenti motivi, ritengo che l'"ecosistema" dell'UEFA e della FIFA non possa essere considerato una "struttura essenziale" e che l'applicazione di tale teoria debba pertanto essere respinta nel caso di specie.

140. Per quanto riguarda, in primo luogo, il requisito dell'autorizzazione preventiva, è evidente che questo non è indispensabile affinché un terzo, ad esempio l'ESLC, organizzi una nuova competizione calcistica. Come osservato al paragrafo 75 delle presenti conclusioni, non esiste alcun ostacolo giuridico che possa impedire ai club partecipanti all'iniziativa ESLC di creare e organizzare liberamente la propria competizione, al di fuori dell'ecosistema UEFA e FIFA. L'autorizzazione di queste federazioni è quindi richiesta solo nella misura in cui i club partecipanti all'ESL desiderano rimanere affiliati alla UEFA e continuare a partecipare alle competizioni calcistiche organizzate da quest'ultima.

141. In secondo luogo, la creazione di una lega come l'ESL non richiede la replica dell'infrastruttura esistente dell'UEFA con gli obblighi ad essa connessi. Nessuno obbliga gli organizzatori di una nuova competizione indipendente a creare il loro progetto sulla base di un modello organizzativo simile a quello di UEFA e

FIFA. Pertanto, come accennato ai paragrafi 106 e 107 delle presenti conclusioni, la vera questione nel caso di specie riguarda la possibilità che questi club avranno di creare un proprio campionato e di pretendere, allo stesso tempo, di continuare a partecipare all'ecosistema calcistico della FIFA e della UEFA, nonché le competizioni da queste organizzate. Tuttavia, in un caso del genere, la giurisprudenza relativa agli impianti essenziali non può essere pertinente.

142. In terzo luogo, l'applicazione della giurisprudenza in materia di servizi essenziali è giustificata solo se un rifiuto di accesso può eliminare o rendere eccessivamente difficile qualsiasi concorrenza sul mercato correlato o addirittura impedire il lancio di un nuovo prodotto per il quale esiste un domanda, il che, per le ragioni sopra esposte, non si verifica nel caso di specie.

143. In quarto luogo, fatte salve le osservazioni formulate ai paragrafi da 133 a 142 delle presenti conclusioni, mi sembra che il rifiuto dell'UEFA possa essere oggettivamente giustificato sia da un punto di vista sportivo alla luce dei legittimi obiettivi perseguiti da tale federazione sia da un punto di vista economico al fine di contrastare il fenomeno del free-riding o della «dual membership» suscettibile di indebolire la posizione dell'UEFA e della FIFA sul mercato (70).

144. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione secondo cui l'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che non è in contrasto con gli articoli 22 e da 71 a 73 dello Statuto della FIFA nonché con gli articoli 49 e 51 dello Statuto UEFA che prevedono che la creazione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club sia subordinata ad un regime di autorizzazione preventiva in quanto, tenuto conto delle caratteristiche della competizione prevista, appaiano gli effetti restrittivi derivanti da tale regime essere inerente e proporzionato al raggiungimento dei legittimi obiettivi perseguiti dalla UEFA e dalla FIFA che sono legati alla specificità dello sport.

3. *Sulla terza questione pregiudiziale*

145. Essendo la questione della liceità concorrenziale dei comportamenti di cui alla terza questione pregiudiziale intrinsecamente connessa a quella delle norme oggetto delle prime due questioni pregiudiziali, esse sono state sottoposte ad un'analisi congiunta, come precisato al punto 54 delle presenti conclusioni. Più in particolare, l'analisi delle questioni relative alle sanzioni UEFA e FIFA è stata svolta ai paragrafi 83 e 84, 101-108, 111-117 e 119-122 delle presenti conclusioni.

146. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza questione secondo cui gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non vietano alla FIFA, all'UEFA, alle loro federazioni affiliate o alle loro leghe nazionali di minacciare di sanzioni nei confronti delle società affiliate a tali federazioni quando queste ultime partecipano ad un progetto di creazione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra società che rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi legittimamente perseguiti dalle suddette

federazioni di cui fanno parte. Tuttavia, le sanzioni di esclusione nei confronti dei giocatori che non hanno alcun coinvolgimento nel progetto in questione sono sproporzionate, in particolare per quanto riguarda la loro esclusione dalle selezioni nazionali.

4. *Sulla quinta questione pregiudiziale*

147. Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio si interroga sull'applicabilità di esenzioni «classiche» e di giustificazioni concorrenziali, come quelle rispettivamente previste dal Trattato FUE con riguardo all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE e stabilite dalla giurisprudenza- diritto relativo all'articolo 102 TFUE (71).

148. Si deve rilevare, anzitutto, che sarà necessario rispondere a tale questione solo qualora la Corte accerti, alla luce delle soluzioni fornite alla prima e alla seconda questione, la violazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Tuttavia, alla luce delle risposte che mi propongo di dare a queste domande, non è così.

149. Risulta, inoltre, da costante giurisprudenza che spetta alla parte accusata di aver violato le regole della concorrenza fornire la prova che il suo comportamento soddisfa le condizioni che consentono di considerarla rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 101, paragrafo 3, TFUE (72) o che sia oggettivamente giustificato ai sensi dell'articolo 102 TFUE (73). Tuttavia, si deve rilevare che, nel caso di specie, la decisione di rinvio è stata adottata senza che la FIFA e l'UEFA fossero state preventivamente sentite e potessero quindi presentare argomenti e prove relativi al rispetto di tali condizioni nelle specifiche circostanze del caso (74).

150. Alla luce delle risposte proposte alle prime tre questioni pregiudiziali e alla luce dei chiarimenti che precedono, ritengo che non sia necessario risolvere la quinta questione pregiudiziale.

5. *Sulla quarta questione pregiudiziale*

151. La quarta questione chiede alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità delle norme poste in essere dalla FIFA in materia di sfruttamento dei diritti sportivi con riferimento agli articoli 101 e 102 TFUE. Tali regole prevedono, più specificamente, che tutti i diritti relativi allo svolgimento delle competizioni calcistiche internazionali appartengano "originariamente" alla FIFA e alle confederazioni regionali come la UEFA, le quali sono "le uniche competenti ad autorizzare la trasmissione di partite ed eventi sotto la loro giurisdizione sui media, in particolare audiovisivi, senza restrizione di luogo, contenuto, data, tecnica o legge".

a) *Osservazioni preliminari*

152. Prima di procedere all'analisi della quarta questione pregiudiziale, mi sembra importante fornire alcune precisazioni in merito al contesto in cui si inseriscono tali norme, in particolare alla luce di talune constatazioni effettuate dal giudice del rinvio

in merito all'interpretazione di tali norme disposizioni, pur ricordando che la Corte non è competente ad interpretare le disposizioni degli statuti della FIFA e dell'UEFA che manifestamente non appartengono al diritto dell'Unione.

153. Gli articoli 67 e 68 dello statuto della FIFA affermano che la FIFA rivendica la titolarità originaria esclusiva dei diritti derivanti dalle competizioni sotto la "giurisdizione" della UEFA. Va notato che il fatto che questo termine non sia definito nello statuto della FIFA porta a una certa confusione, come evidenziato dalle posizioni divergenti dell'ESLC, da un lato, e della FIFA e della UEFA, dall'altro. Pertanto, l'ESLC sostiene un'interpretazione letterale (relativamente ampia) del termine "giurisdizione" affermando che mira a un'appropriazione completa (ed esclusiva) dei diritti calcistici per tutte le competizioni che, geograficamente, si trovano nel continente europeo. D'altra parte, FIFA e UEFA sostengono, in sostanza,

154. La Commissione, da parte sua, ritiene che tali disposizioni debbano essere lette in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafo 1, dello statuto UEFA, il quale stabilisce che l'UEFA è l'unica competente ad organizzare competizioni internazionali in Europa in cui le federazioni e/o i club affiliati ad esso. Nel loro insieme, tali espressioni potrebbero essere intese, come peraltro sembra sostenere il giudice del rinvio, nel senso che la FIFA rivendica, senza alcuna limitazione, la proprietà esclusiva dell'UEFA per quanto riguarda le competizioni a cui partecipano i club delle sue federazioni affiliate, il che sembra indicare che copre anche i diritti legati a concorsi come l'ESL.

155. A questo proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che gli articoli 67 e 68 dello Statuto della FIFA si inseriscono in un contesto particolare specifico di alcuni sport molto popolari, tra cui il calcio, dove trova un meccanismo di sfruttamento centralizzato dei diritti legati alla gare più importanti.

156. Contrariamente a quanto sostiene l'ESLC, l'architettura di questo modello non sembra essere basata su un obbligo di trasferire alla UEFA i diritti detenuti dalle società calcistiche o dagli organizzatori di competizioni calcistiche contro la loro volontà. Sembrerebbe piuttosto, al contrario, dal punto di vista giuridico, che i club partecipanti alle competizioni UEFA abbiano volontariamente affidato a queste ultime lo sfruttamento dei propri diritti sportivi, pur continuando ad esserne i titolari effettivi ultimi e, come tali, ricevere una parte del reddito derivante dalla loro vendita. Pertanto, il "possesso originario", completo ed esclusivo previsto dagli articoli in questione, non potrebbe essere inteso, concettualmente,⁷⁵).

157. In secondo luogo, se effettivamente gli articoli 67 e 68 dello Statuto FIFA contengono formulazioni ambigue che potrebbero essere interpretate nel senso che riguardino anche le competizioni calcistiche organizzate da terzi in Europa, ritengo che tali disposizioni non possano essere intese nel senso di imporre, a titolo di trasferimento coatto, un esproprio di tali diritti a beneficio della UEFA quando questi ultimi derivino da una terza competizione estranea a tale federazione. A mio avviso,

queste disposizioni possono riguardare solo i diritti commerciali derivanti da competizioni organizzate sotto l'egida della UEFA, quindi qualsiasi competizione indipendente creata al di fuori dell'ecosistema UEFA non potrebbe essere soggetta a queste regole. Un'organizzazione privata non potrebbe, inoltre, non disciplinare in alcun modo con proprie norme la condotta di altri soggetti privati indipendenti da questo. Gli organizzatori di tale competizione sarebbero, in linea di principio, liberi di sfruttare i diritti derivanti da tale competizione come desiderano senza alcuna interferenza da parte della UEFA.

b) *Analisi*

158. È innegabile che la FIFA, nella sua qualità di associazione di imprese o di società di organizzazione e commercializzazione di competizioni calcistiche internazionali, esercita un'attività economica che comporta investimenti intellettuali oltre che commerciali, tecnici e finanziari. Tale attività deve poter beneficiare, in linea di principio, di tutela giuridica, da un lato, e meritare una remunerazione, la cui fonte essenziale – ma non esclusiva – può provenire dallo sfruttamento dei diritti sportivi (di trasmissione, ritrasmissione o altro) relativi ai concorsi, invece.

159. Inoltre, dalla prassi decisionale della Commissione relativa a questo tipo di accordo per la commercializzazione dei diritti legati alle competizioni sportive, e in particolare dalla sua decisione sulla vendita centralizzata dei diritti commerciali della European Champions League UEFA, emerge che gli accordi che prevedono l'attribuzione esclusiva di tali diritti a un unico soggetto possono restringere la concorrenza (76) (nonostante possano essere esentati ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE) (77).

160. Sebbene la questione posta dal rimettente differisca significativamente da quella esaminata dalla Commissione nella citata decisione - nel senso che l'asserita restrizione della concorrenza nel caso di specie non si limiterebbe alla sola questione della vendita centralizzata e dello sfruttamento esclusivo del mercato diritti su una specifica competizione UEFA, ma affronta anche la questione di una presunta "appropriazione" dei diritti relativi ad altre competizioni che potrebbero svolgersi in Europa nonché del fatto che tali norme abbiano lo scopo o l'effetto di integrare il monopolio detenuto da UEFA sul mercato dell'organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche –, le due questioni sono connesse in quanto riguardano i poteri e i diritti conferiti dallo statuto della FIFA all'UEFA quale titolare ed ente esclusivo di vendita dei diritti commerciali delle competizioni calcistiche in Europa.

161. Si precisa a tal proposito che, nel caso di specie, lo sfruttamento dei diritti calcistici in cui si impegnano FIFA e UEFA costituisce un'attività economica "spin-off" o "accessoria" rispetto all'attività economica "di base" costituita dall'organizzazione e la commercializzazione delle competizioni calcistiche internazionali, oggetto di analisi nell'ambito delle prime due questioni pregiudiziali. In effetti, l'analisi combinata delle regole UEFA sembra indicare che

tutte le competizioni a cui prendono parte club affiliati a tale federazione debbano essere soggette alle regole da essa prescritte, comprese quelle relative allo sfruttamento di tali diritti. Ne consegue che un tale scenario può dar luogo a una restrizione della concorrenza,

162. Se può essere dimostrata una restrizione della concorrenza, si dovrebbe esaminare se tale restrizione sia inerente al perseguimento di un obiettivo legittimo e proporzionata ad esso, o se il comportamento restrittivo soddisfi le condizioni per beneficiare di un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 101 (3) TFUE o se è oggettivamente giustificato ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

163. Per quanto riguarda l'eventuale giustificazione di tali restrizioni nell'ambito della teoria delle restrizioni accessorie, tale questione dovrebbe essere valutata, in sostanza, alla luce della griglia di analisi esposta ai paragrafi da 93 a 118 delle presenti conclusioni.

164. Per quanto riguarda, più in particolare, le finalità legittime perseguite da tali norme, oltre a quelle connesse al "modello sportivo europeo" e descritte ai punti 30 e da 95 a 98 delle presenti conclusioni, quella della solidarietà finanziaria appare particolarmente rilevante, in questo caso, poiché gran parte degli utili ridistribuiti sembra provenire direttamente dallo sfruttamento dei diritti commerciali di tali concorsi. Prendo atto, al riguardo, che gli artt. 67 e 68 dello Statuto FIFA perseguono un obiettivo legittimo riconosciuto, in particolare, dalla Commissione nella decisione "Cessione centralizzata dei diritti commerciali della UEFA Champions League", consistente nella massimizzazione delle entrate derivanti dalla sfruttamento dei diritti sportivi relativi alle competizioni organizzate dalla UEFA,78).

165. Peraltro, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio, tali articoli appaiono proporzionati al perseguimento di un siffatto obiettivo in quanto attribuiscono la titolarità dei diritti in questione alla FIFA e all'UEFA, in quanto tale accordo eviterebbe le difficoltà che deriverebbero dalla regolare rinegoziazione della distribuzione delle entrate corrispondenti tra i club.

166. Va ricordato, a questo proposito, che il calcio è caratterizzato dall'interdipendenza economica tra i club, cosicché il successo finanziario di una competizione dipende soprattutto da una certa parità tra i club. Tuttavia, la redistribuzione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale dei diritti derivanti dalle competizioni sportive risponde a questo obiettivo di "equilibrio". Pertanto, se ogni club fosse libero di negoziare unilateralmente tutti i propri diritti commerciali, compresi quelli derivanti dalla partecipazione a competizioni interclub (es. diritti televisivi), l'equilibrio tra i club sarebbe compromesso.

167. Si deve inoltre rilevare che, come rilevato dalla Corte, lo sfruttamento dei diritti di cui trattasi nella causa principale riguarda uno sport che riveste «una notevole importanza sociale ». Seguendo questa logica, il legislatore dell'Unione ha adottato

norme che prevedono in particolare la possibilità, per ciascuno Stato membro, di imporre la trasmissione aperta di eventi sportivi ritenuti «di grande importanza per la società» (80).

168. Per gli stessi motivi menzionati in risposta alla quinta questione, ritengo che non occorra pronunciarsi sulla sussistenza di giustificazioni con riferimento agli articoli 101 e 102 TFUE. Per completezza, va tuttavia chiarito che, nella sua decisione "Vendita centralizzata dei diritti commerciali della UEFA Champions League", la Commissione ha ritenuto che un accordo di gestione centralizzata dell'UEFA sui diritti commerciali goda di un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 101(3) TFUE. A questo proposito, 81).

169. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la quarta questione secondo cui gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non sono in contrasto con gli articoli 67 e 68 della FIFA in quanto le restrizioni relative alla commercializzazione in esclusiva dei diritti relativi alle competizioni organizzate dalla FIFA e dalla UEFA appare inerente al perseguimento di finalità legittime legate alla specificità dello sport e ad esse proporzionate. Spetta, inoltre, al giudice del rinvio esaminare in che misura gli articoli in questione possano beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 101, paragrafo 3, TFUE o se sussista una giustificazione obiettiva di tale comportamento ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

6. Sulla *sesta questione pregiudiziale*

170. Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le norme della FIFA e dell'UEFA relative alla preventiva autorizzazione delle competizioni calcistiche internazionali e alla partecipazione delle società calcistiche professionistiche e dei calciatori siano compatibili con queste con gli articoli del Trattato FUE relativo alle quattro libertà economiche fondamentali.

171. Al riguardo, è giurisprudenza costante che i divieti di violazione delle libertà economiche fondamentali sanciti dal Trattato FUE si applicano non solo ai regolamenti di origine pubblica e, più in generale, agli atti di competenza degli Stati membri, ma anche ai regolamenti o misure di origine privata, compresi i regolamenti o le pratiche emanate dalle federazioni sportive (82). Risulta quindi da tale giurisprudenza della Corte che, sebbene le federazioni sportive siano libere di stabilire le proprie regole, l'autonomia di cui godono non può autorizzarle a limitare l'esercizio dei diritti conferiti dal Trattato FUE.

172. Tuttavia, dalla giurisprudenza altrettanto costante della Corte risulta che talune norme o pratiche emanate da organismi (come il Comitato olimpico internazionale) o federazioni sportive (nazionali o internazionali) devono essere considerate come escluse a priori dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà economiche fondamentali, nella misura in cui riguardano materie relative «solo allo sport» e, in quanto tali, estranee all'attività economica (83). Tuttavia, la Corte ha sottolineato che questa "eccezione sportiva" deve

rimanere limitata al suo scopo proprio (84) e l'ha, per questo, ritenuto applicabile, finora, solo in presenza di un numero molto limitato di norme che toccano il “cuore” dell'attività sportiva (85). Tale eccezione non può quindi essere invocata per escludere un'intera attività sportiva dall'ambito di applicazione del Trattato FUE. Nel momento in cui la qualificazione di una misura come “eccezione sportiva” la sottrae all'ambito di applicazione delle disposizioni del presente Trattato e, quindi, a qualsiasi controllo, si rende necessaria un'interpretazione restrittiva di tale nozione.

173. Da tale giurisprudenza risulta che, per le sue caratteristiche, il sistema di autorizzazione preventiva previsto dall'UEFA non può beneficiare dell'«eccezione sportiva». Quindi, anche se gli aspetti "sportivi" di questo sistema sono innegabili, resta il fatto che esso ha anche (e senza dubbio) una dimensione economica, in quanto, dando la possibilità alla UEFA di controllare e quindi negare l'accesso al mercato dell'organizzazione delle competizioni sportive, può avere un impatto sulle libertà fondamentali.

174. Poiché le norme UEFA in questione rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà economiche fondamentali, occorre individuare, da un lato, quali libertà siano interessate e, dall'altro, se si tratti di limitato.

175. Si segnala, al riguardo, che, stante la discrezionalità di cui gode la UEFA, che le consente di controllare l'accesso al mercato sulla base di criteri da essa stessa stabiliti, le regole presupposto autorizzative e di partecipazione istituite da tale federazione possono essere ritenute suscettibili di limitare, in primo luogo, gli articoli 49 e 56 TFUE relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi delle imprese che intendono partecipare all'organizzazione di competizioni sportive. È quindi probabile che tali norme influenzino negativamente la possibilità per gli organizzatori di competizioni calcistiche internazionali alternative come l'ESLC di utilizzare i servizi di club di calcio professionistici che impiegano questi giocatori,

176. In secondo luogo, le norme in questione incidono, a causa delle sanzioni di esclusione previste dalle norme UEFA, sulla possibilità per le società stesse di istituire una propria competizione (ammesso che non sia organizzata da un soggetto terzo) come nonché per fornire i propri servizi a un terzo concorrente.

177. In terzo luogo, le regole di autorizzazione preventiva e di partecipazione stabilite dalla FIFA e dalla UEFA possono anche essere tali da rendere meno allettante la possibilità di libera circolazione (ai sensi dell'articolo 45 TFUE), per i giocatori, per prestare i propri servizi a (o essere assunti da) società calcistiche professionistiche stabilite in Stati membri diversi da quello di cui sono cittadini, come quelle che sono membri dell'ESLC, al fine di consentire la partecipazione di tali società a una competizione internazionale concorrente con quelle organizzate e commercializzate dalla FIFA e UEFA, come l'ESL. Inoltre, se questi giocatori lo fanno, possono esporsi a una sanzione di esclusione e, più in generale,

178. In quarto luogo, anche se svolge solo un ruolo accessorio rispetto alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, sembra essere pregiudicata anche la libera circolazione dei capitali sancita dall'articolo 63 TFUE, in quanto risulta dall'ordinanza di riferimento e dalle osservazioni dell'ESLC secondo cui la creazione e lo sviluppo di quest'ultimo richiedevano finanziamenti ingenti che potevano essere concessi da istituti finanziari stabiliti in diversi Stati membri.

179. Spetta al giudice del rinvio esaminare la questione dell'eventuale giustificazione delle regole di autorizzazione preventiva e di partecipazione di cui trattasi nel caso di specie e, se del caso, della loro adeguatezza, coerenza e proporzionalità. A questo proposito, ritengo che tale analisi coincida ampiamente con quella effettuata nell'ambito dell'analisi delle restrizioni accessorie (86).

180. Al riguardo, ricordo, in primo luogo, che tali giustificazioni sono, ovviamente, invocate dalle federazioni sportive alle quali si oppongono le libertà economiche fondamentali garantite dal Trattato FUE .

181. Per quanto riguarda, in secondo luogo, le finalità di interesse generale idonee a giustificare le restrizioni poste alle libertà economiche fondamentali da norme adottate dalle federazioni sportive, rimando all'analisi svolta ai paragrafi 93 e 94 delle presenti conclusioni. Va inoltre osservato che alcuni di tali obiettivi sono già stati riconosciuti dalla Corte. Particolarmente rilevanti nella fattispecie appaiono obiettivi comuni a tutte le federazioni sportive, come quelli consistenti nel garantire la regolarità delle competizioni (88) e il loro corretto svolgimento mediante regole o criteri adeguati (89). Ritengo rilevanti anche gli obiettivi, più specifici di uno sport collettivo tra squadre come il calcio, consistenti nel mantenere l'equilibrio tra i club, garantire pari opportunità e preservare l'incertezza dei risultati (90).

182. Per quanto riguarda, in terzo luogo, il “criterio” di proporzionalità, occorre anzitutto rilevare che la Corte non ammette la legittimità di per sé dei sistemi di previa autorizzazione e si sforza di valutare caso per caso anche la ratio come proporzionalità, come ha rilevato anche il giudice del rinvio (91). Da tale giurisprudenza discende che, mentre spetta alle federazioni sportive emanare le norme idonee ad assicurare il regolare svolgimento delle competizioni, tali norme non devono eccedere quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito (92). Ciò è stato confermato anche dalla recente sentenza della Corte nella causa TopFit, dove è stato affermato che, affinché un regime di autorizzazione preventiva sia giustificato ai sensi delle disposizioni sulla libera circolazione, esso deve, in ogni caso, basarsi su criteri oggettivi e non criteri discriminatori noti in anticipo, in modo da regolare l'esercizio del potere discrezionale di una federazione sportiva in modo che non venga utilizzato arbitrariamente (93).

183. Va notato che si trattava di norme che prevedevano la non ammissione o l'esclusione totale degli atleti per motivi legati alla loro nazionalità. La Corte ha quindi ritenuto che tali norme emanate dalle federazioni sportive che comportano

una discriminazione sulla base della nazionalità fossero, per loro stessa natura, sproporzionate (94).

184. Per gli stessi motivi citati ai paragrafi da 111 a 117 delle presenti conclusioni, mi sembra che il sistema di autorizzazione preventiva sia limitato a quanto necessario per garantire gli obiettivi legittimi perseguiti dall'UEFA.

185. Ritengo, inoltre, che il controllo di proporzionalità non possa ignorare le ovvie differenze che esistono nel «rapporto di forza» tra una federazione sportiva e un singolo giocatore (dilettante o professionista) e le società calcistiche, tra cui alcune delle più potenti a livello mondiale, in termini di sostegno pubblico, profilo mediatico e finanziamenti.

186. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la sesta questione secondo cui gli articoli 45, 49, 56 e 63 TFUE devono essere interpretati nel senso che non sono in contrasto con gli articoli 22 e da 71 a 73 dello Statuto della FIFA nonché gli articoli 49 e 51 dello Statuto UEFA che prevedono che la creazione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club sia soggetta a un sistema di autorizzazione preventiva, nella misura in cui tale requisito sia appropriato e necessario a tal fine, tenendo conto delle particolarità del concorso previsto.

V. **Conclusione**

187. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sottoposte dal Juzgado de lo Mercantil n.º 17 de Madrid (Tribunale commerciale, Madrid, Spagna) come segue:

1) Gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non sono in contrasto con gli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della Fédération internationale de football association (FIFA) e con gli articoli 49 e 51 dello statuto dell'Unione delle Federazioni calcistiche europee (UEFA) che prevedono che la creazione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club sia subordinata a un sistema di autorizzazione preventiva in quanto, tenuto conto delle caratteristiche della competizione prevista, degli effetti restrittivi derivanti da tale competizione appare inerente e proporzionato al conseguimento dei legittimi obiettivi perseguiti da UEFA e FIFA che sono legati alla specificità dello sport.

2) Gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non vietano alla FIFA, alla UEFA, alle loro federazioni affiliate o alle loro leghe nazionali di emettere minacce di sanzioni contro i club affiliati a tali federazioni quando questi ultimi partecipano a un progetto per creare un nuovo calcio paneuropeo concorrenza tra società che rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi legittimamente perseguiti dalle suddette federazioni di cui fanno parte. Tuttavia, le sanzioni di esclusione nei confronti dei giocatori che non hanno alcun coinvolgimento nel progetto in questione sono

sproporzionate, in particolare per quanto riguarda la loro esclusione dalle selezioni nazionali.

3) Gli artt. 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non contrastano con gli artt. 67 e 68 dello Statuto FIFA in quanto le restrizioni relative alla commercializzazione esclusiva dei diritti relativi alle competizioni organizzate dalla FIFA e dalla UEFA appaiono inerenti nel perseguimento di finalità legittime legate alla specificità dello sport e ad esse proporzionate. Spetta, inoltre, al giudice del rinvio esaminare in che misura gli articoli in questione possano beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 101, paragrafo 3, TFUE o se sussista una giustificazione obiettiva di tale comportamento ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

4) Gli articoli 45, 49, 56 e 63 TFUE devono essere interpretati nel senso che non sono in conflitto con gli articoli 22 e da 71 a 73 dello Statuto FIFA e con gli articoli 49 e 51 dello Statuto UEFA che prevedono che la creazione di un nuovo La competizione paneuropea di calcio per club è soggetta a un sistema di autorizzazione preventiva, nella misura in cui tale requisito è appropriato e necessario a tal fine, tenendo conto delle particolarità della competizione pianificata.

1 Lingua originale: francese.

2 C-415/93, EU:C:1995:293, punto 56.

3 Cfr. risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 sulla politica sportiva dell'Unione europea: valutazione e percorsi per il futuro [2021/2058(INI)].

4 A22 si presenta come una società che fornisce servizi relativi alla creazione e alla gestione di competizioni calcistiche internazionali, che desidera accedere al mercato dell'organizzazione nonché alla commercializzazione di questi in relazione alla progettazione e alla realizzazione al posto di ESL.

5 La LNFP si presenta come un'associazione legalmente riconosciuta alla quale devono obbligatoriamente appartenere tutte le squadre di calcio professionistiche che giocano nella prima e nella seconda divisione del campionato della Lega Nazionale in Spagna.

6 La RFEF è la federazione calcistica nazionale spagnola.

7 I governi irlandese, francese, ungherese e rumeno hanno sollevato il carattere ipotetico della controversia.

8 I governi francese, ungherese, rumeno e slovacco hanno espresso dubbi quanto all'effettivo contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale.

9 Il governo slovacco ha ritenuto che la domanda di pronuncia pregiudiziale fosse viziata da taluni vizi procedurali.

10 V. sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman (C-415/93, EU:C:1995:463, punto 106).

-
- 11 Sentenza del 15 dicembre 1995 (C-415/93, EU:C:1995:463).
-
- 12 Dichiarazione n. 29 sullo sport, 2 ottobre 1997 (GU 1997, C 340, pag. 136).
-
- 13 Relazione della Commissione al Consiglio europeo al fine di salvaguardare le attuali strutture sportive e mantenere la funzione sociale dello sport nel quadro comunitario del 10 dicembre 1999 (relazione di Helsinki sullo sport) [COM(1999) 644 def.].
-
- 14 Tale relazione specificava, tra l'altro al punto 4.2.1, che l'applicazione delle regole di concorrenza del Trattato al settore sportivo deve tener conto delle caratteristiche specifiche dello sport, in particolare dell'interdipendenza tra l'attività sportiva e le attività economiche che Genera il principio delle pari opportunità, così come quello dell'incertezza dei risultati.
-
- 15 Consiglio europeo di Nizza, 7-9 dicembre 2000, Conclusioni della Presidenza, Allegato IV: Dichiarazione sulle caratteristiche specifiche dello sport e delle sue funzioni sociali in Europa che dovrebbero essere prese in considerazione nell'attuazione delle politiche comuni, paragrafo 1 .
-
- 16 Libro bianco sullo sport, 11 luglio 2007 [COM(2007) 391 definitivo].
-
- 17 Sentenza dell'11 aprile 2000, Deliège (C-51/96 e C-191/97, EU:C:2000:199, punti 67 e 68).
-
- 18 Va notato, a questo proposito, che la creazione di campionati chiusi (o “semi-aperti”) nell'ambito di alcune discipline sportive in Europa sembra essere giustificata dal fatto che la loro popolarità varia notevolmente tra i diversi Stati membri , cosicché sia da un punto di vista sportivo (in particolare per stabilire un equilibrio competitivo tra i diversi club) sia da un punto di vista commerciale (l'interesse commerciale per tali eventi è più limitato), un formato di competizione che limiti la partecipazione di club sembra essere il più appropriato.
-
- 19 È il caso delle leghe nazionali dei principali sport americani, la National Basketball Association (NBA) per il basket, la National Football League (NFL) per il football americano, la Major League Baseball (MLB) per il baseball e la National Hockey League (NHL) per l'hockey su ghiaccio.
-
- 20 Si vedano, ad esempio, i progetti Media Partners e Golden League.
-
- 21 V., in particolare, sentenze del 12 dicembre 1974, Walrave e Koch (36/74, EU:C:1974:140, punto 8) e del 25 aprile 2013, Asociația Accept (C-81/12, EU:C: 2013 :275, punto 45 e giurisprudenza citata).
-
- 22 V., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais (C-325/08, EU:C:2010:143, punto 40).
-
- 23 Sentenza del 1^o luglio 2008 (C-49/07, in prosieguo: la «sentenza MOTOE», EU:C:2008:376, punti 51 e 52).
-
- 24 V. sentenza del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (C-1/12, in prosieguo: la «sentenza OTOC», EU:C:2013:127, punti 88 e 89).
-

25 Sentenza MOTOE (punti 51 e 52).

26 V. sentenza del 14 gennaio 2021, Kilpailuja kuluttajavirasto (C-450/19, EU:C:2021:10, punto 20).

27 Sentenza MOTOE (punto 21).

28 V. conclusioni dell'avvocato generale Léger nella causa Wouters e a. (C-309/99, EU:C:2001:390, paragrafo 62).

29 V., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2005, Piau/Commissione (T-193/02, EU:T:2005:22, punto 69).

30 V., in tal senso, sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C-309/99, EU:C:2002:98, punto 64).

31 Sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C-295/04 a C-298/04, EU:C:2006:461, punto 40).

32 V. sentenza del 2 aprile 2020, Budapest Bank e a. (C-228/18, EU:C:2020:265, punto 33 nonché giurisprudenza ivi citata).

33 V. sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. (C-307/18, EU:C:2020:52, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

34 V. sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. (C-307/18, EU:C:2020:52, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

35 V. la giurisprudenza citata al paragrafo 76 delle presenti conclusioni.

36 V. sentenza del 2 aprile 2020, Budapest Bank e a. (C-228/18, EU:C:2020:265, punto 52 nonché giurisprudenza ivi citata).

37 V. sentenza del 18 novembre 2021, Visma Enterprise (C-306/20, EU:C:2021:935, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

38 V. paragrafi 46 e 47 delle presenti conclusioni.

39 Stop OTOC (punti da 70 a 100).

40 V., in particolare, sentenze dell'11 luglio 1985, Remia e a./Commissione (42/84, EU:C:1985:327, punto 19); del 28 gennaio 1986, Pronuptia de Paris (161/84, EU:C:1986:41, punti 16 e 17); del 15 dicembre 1994, DLG (C-250/92, EU:C:1994:413, punti 40 e 41), e del 26 novembre 2015, Maxima Latvija (C-345/14, EU:C:2015:784, paragrafi 21 e 24).

41 V. paragrafo 84 delle presenti conclusioni.

42 V. sentenza del 18 novembre 2021, *Visma Enterprise* (C-306/20, EU:C:2021:935, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

43 V. sentenza del 26 novembre 2015, *Maxima Latvija* (C-345/14, EU:C:2015:784, punto 27).

44 V. sentenze del 19 febbraio 2002, *Wouters e a.* (C-309/99, EU:C:2002:98, punto 97), e del 18 luglio 2006, *Meca-Medina e Majcen/Commissione* (C-519/04 P, EU:C:2006:492, punto 42).

45 V., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 1977, *Metro SB-Großmärkte/Commissione* (26/76, EU:C:1977:167) e del 28 gennaio 1986, *Pronuptia de Paris* (161/84, EU:C: 1986:41).

46 Derivata inizialmente dall'applicazione dell'articolo 101 TFUE agli accordi tra società, questa nozione si ritrova nel diritto delle fusioni. V., a questo proposito, l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento CE sulle concentrazioni") (GU 2004, L 24, pag. 1).

47 Whish, R., e Bailey, D., *Competition Law*, Oxford University Press, Oxford, 2021 (10a^{ed.}), p. da 139 a 142, nonché Faull, N. e Nikpay A., *The EU Law of Competition*, Third Edition, Oxford University Press, 2014, p. da 253 a 255.

48 Sentenza del 19 febbraio 2002 (C-309/99, EU:C:2002:98, punti da 86 a 94 e da 97 a 110).

49 Sentenza del 18 luglio 2006 (C-519/04 P, EU:C:2006:492).

50 V. sentenze del 18 luglio 2013, *Consiglio Nazionale dei Geologi* (C-136/12, EU:C:2013:489); del 4 settembre 2014, *API e a.* (da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13, EU:C:2014:2147), nonché dal 23 novembre 2017, *AT Elektro Bulgaria e FrontEx International* (C-427/16 e C-428/16, EU:C:2017:890).

51 Tale criterio è stato ribadito al punto 29 della comunicazione della Commissione sugli orientamenti per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, CE [divenuto articolo 101 TFUE] (2004/C 101/08), che stabilisce che «[una] restrizione è direttamente collegata all'operazione principale se è subordinata al compimento di tale operazione ed è ad essa collegata in modo inscindibile».

52 V., in particolare, sentenza del 4 settembre 2014, *API e a.* (da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13, EU:C: 2014 :2147, punti 37, 41 e da 49 a 57).

53 V. sentenza del 15 dicembre 1995, *Bosman* (C-415/93, EU:C:1995:463, punto 106).

54 V. sentenza dell'11 aprile 2000, *Deliège* (C-51/96 e C-191/97, EU:C:2000:199, punti 67 e 68).

55 Ibáñez Colomo, P., "Diritto della concorrenza e governance sportiva: districare una relazione complessa", *World Competition* (2022), n°3, vol. 45, pag. 337-338.

56 V. sentenza del 15 dicembre 1994, *DLG* (C-250/92, EU:C:1994:413, punti 40 e 41).

57 V. paragrafo 131 delle mie conclusioni nella causa C-124/21 P (International Skating Union/Commissione), presentata lo stesso giorno.

58 V. sentenze MOTOE (punto 51) e OTOC (punto 88).

59 V. sentenze del 15 dicembre 1994, DLG (C-250/92, EU:C:1994:413, punto 41), e del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione (C-519/04 P, EU:C:2006:492, punto 47).

60 Sentenza del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione (C-152/19 P, EU:C:2021:238, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

61 V. sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione (C-413/14 P, EU:C:2017:632, punto 135).

62 V. sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione (C-413/14 P, EU:C:2017:632, punti 138 e 140).

63 V. sentenza del 14 febbraio 1978, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione (27/76, EU:C:1978:22, punto 189).

64 V. conclusioni dell'avvocato generale Rantos nella causa Servizio Elettrico Nazionale e a. (C-377/20, EU:C:2021:998, punti 58 e 59).

65 V. paragrafo 46 delle presenti conclusioni.

66 V. paragrafi da 85 a 121 delle presenti conclusioni.

67 V. paragrafi 46 e 48 delle presenti conclusioni.

68 Sentenza del 26 novembre 1998 (C-7/97, EU:C:1998:569).

69 Sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (C-7/97, EU:C:1998:569, punto 41).

70 V. paragrafi 106-108 delle presenti conclusioni.

71 V., in particolare, sentenza del 27 marzo 2012, Post Danmark (C-209/10, EU:C:2012:172, punti da 40 a 42).

72 L'articolo 101, paragrafo 3, TFUE consente di dichiarare inapplicabili le disposizioni del paragrafo 1 di tale articolo quando l'accordo tra imprese concorre «a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, riservando agli utilizzatori una congrua parte del profitto che ne deriva», a condizione che alle imprese interessate non siano imposte “vincoli non indispensabili al raggiungimento di tali obiettivi”.

73 V. considerando 5 e articolo 2 del regolamento (CE) n. ^{1/2003} del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo all'applicazione delle regole di concorrenza previste dagli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), nonché le sentenze dell'11 luglio 1985, Remia e a./Commissione (42/84, EU:C:1985:327, punto 45), e

del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a. (C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, EU:C:2009:610, punti 82 e 83).

74 V. paragrafo 17 delle presenti conclusioni.

75 V., in tal senso, anche i considerando 110, 122 e 123 della decisione della Commissione 23 luglio 2003 relativa ad un procedimento per l'applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (COMP/C.2- 37.398 – Cessione centralizzata dei diritti commerciali della UEFA Champions League) (GU 2003, L 291, pag. 25),

76 V. punti da 113 a 132 della decisione “Vendita centralizzata dei diritti commerciali della UEFA Champions League”.

77 V. punti da 136 a 197 della decisione “Vendita centralizzata dei diritti commerciali della UEFA Champions League”.

78 V. considerando 131 della decisione “Cessione centralizzata dei diritti commerciali della UEFA Champions League”.

79 V. sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman (C-415/93, EU:C:1995:463, punto 106).

80 Si vedano i considerando 18 e 19 della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di talune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relativi all'esercizio di attività televisive (GU L 202, pag. 60).

81 V. punti da 136 a 196 della decisione “Vendita centralizzata dei diritti commerciali della UEFA Champions League”.

82 V. sentenza del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi (C-22/18, EU:C:2019:497, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

83 V. sentenza dell'11 aprile 2000, Deliège (C-51/96 e C-191/97, EU:C:2000:199, punti 43, 44, 64 e 69 e giurisprudenza ivi citata).

84 V. sentenza dell'8 maggio 2003, Deutscher Handballbund (C-438/00, EU:C:2003:255, punti da 54 a 56 e giurisprudenza ivi citata).

85 Risulta dalla giurisprudenza citata che tale eccezione si applica, principalmente, a regolamenti o prassi giustificati da motivi «non economici», relativi alla specificità e all'ambito di talune partite o alla composizione di squadre sportive.

86 V. paragrafi 95-99 e 101-110 delle presenti conclusioni.

87 V. sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman (C-415/93, EU:C:1995:463, punto 86).

88 V., in tal senso, sentenza del 13 aprile 2000, Lehtonen e Castors Braine (C-176/96, EU:C:2000:201, punto 53).

89 V., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi (C-22/18, EU:C:2019:497, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

90 V., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman (C-415/93, EU:C:1995:463, punto 106).

91 V. sentenza del 22 gennaio 2002, Canal Satélite Digital (C-390/99, EU:C:2002:34).

92 V. sentenza del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi (C-22/18, EU:C:2019:497, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

93 Sentenza del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi (C-22/18, EU:C:2019:497, punto 65).

94 Sentenza del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi (C-22/18, EU:C:2019:497, punto 66).